

CODICE DEGLI APPALTI - BOZZA DEL 27 GENNAIO 2016

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

(Art. 1 dir. 24; Art. 1 dir. 25; art. 13 dir. 24; Art. 1 dir. 23;

(Art. 23 dir. 24; Art. 41 dir. 25; Art. 27 dir. 23)

Art. 1, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Il presente decreto disciplina le procedure per gli appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, forniture e lavori, per i concorsi pubblici di progettazione e per le concessioni indetti da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
 - a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 5.225.000,00 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
 - 1) lavori di genio civile di cui all' allegato I;
 - 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative;
 - b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 209.000,00 EUR allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente decreto qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
4. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori ordinari, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera bb), si applicano anche all'aggiudicazione di concessioni di lavori o di servizi a operatori economici da parte di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui all' allegato II.
5. Il presente decreto si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:
 - a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
 - b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 di quest'ultimo.
6. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, d'intesa con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente decreto legislativo e delle procedure applicate dall'Unione Europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, Resta ferma l'applicazione del presente decreto alle procedure di affidamento svolte in Italia.
7. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2 – Definizioni

(Art. 2 dir. 24; Art. 2 dir. 25; Art. 5 dir. 23; Art. 3 dir. 25; Art. 6 dir. 23; Art. 4 dir. 25; Art. 7 dir. 23;

Art. 13, c. I, dir. 23; art. 29, c. I, dir. 25; Art. 33, par. I, dir. 24; art. 51, par. I, dir. 25; An. 3, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

- b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
- c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
- d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - 2) dotato di personalità giuridica;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. L'elenco non tassativo degli organismi di diritto pubblico e delle relative categorie, di cui alla presente lettera, è contenuto nell'allegato IV;
- e) «enti aggiudicatari», ai fini della disciplina di cui alla:
- 1) parte III del presente decreto, gli enti che:
 - 1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 132 a 138;
 - 1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 132 a 138 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
 - 2) parte V del presente decreto, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
 - 2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali soggetti;
 - 2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera n) del presente comma;
 - 2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II;
- f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte IV, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alla citata parte IV;
- g) «altri soggetti aggiudicatori» i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto ai sensi della parte II;
- h) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- i) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;
- l) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
- m) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- n) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato, ad eccezione di quelle di cui alla lettera zz, punto 4);
- o) «imprese pubbliche», le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
- 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
 - 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

- 3) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
- p) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
- q) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
- r) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Nel caso di enti che non sono soggetti al predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa: su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore; oppure che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;
- s) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- t) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- u) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;
- v) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti
- z) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 10 e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi;
- aa) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 10 e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi;
- bb) «settori ordinari» dei contratti pubblici, i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente decreto, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo;
- cc) «settori speciali» dei contratti pubblici, i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente decreto;
- dd) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
- ee) «appalti pubblici di lavori», i contratti aventi per oggetto: 1) l'esecuzione, o la progettazione e l'esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I; 2) l'esecuzione, oppure la progettazione e l'esecuzione di un'opera; 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
- ff) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere;
- gg) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
- hh) «appalti pubblici di servizi», i contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ee);
- ii) «appalti pubblici di forniture», i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- 11) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di

corrispettivo unicamente il diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei lavori;

mm) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera 11) a uno o più operatori economici, riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

nn) «rischio operativo» il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;

oo) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi;

pp) «contratti di partenariato pubblico privato», i contratti, comprendenti appalti e concessioni, aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle decisioni Eurostat, delle prescrizioni e degli indirizzi europei vigenti esplicitata in apposita matrice dei rischi allegata al contratto. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare, altresì, tra le operazioni di partenariato pubblico privato, gli affidamenti a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e per acquisire gli elementi informativi necessari a una valutazione ex ante ed ex post degli interventi infrastrutturali anche in partenariato, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma I-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

qq) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;

rr) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

ss) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

tt) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

uu) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente

l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

vv) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti: 1) l'acquisizione di forniture e/o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

zz) («attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

aaa) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente decreto, nonché dall'allegato V;

bbb) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ccc) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ddd) «procedure di affidamento» e «(affidamento)», sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

eee) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

fff) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente decreto;

ggg) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata;

hhh) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;

iii) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

III) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.

mmm) («ciclo di vita», tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o

dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

nnn) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

ooo) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;

ppp) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

qqq) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l'altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

m) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Il termine «programma» comprende anche i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

sss) «mezzo elettronico», è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

ttt) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

uuu) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

vvv) «servizio di media audiovisivo»:

1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera i) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005 o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera m) del citato decreto legislativo n. 177 del 2005;

2) una comunicazione commerciale audiovisiva;

zzz) «Accordo», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multi laterali dell'Uruguay Round;

aaaa) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;

bbbb) «Commissione», la Commissione dell'Unione europea;

cccc) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 17;

dddd) («Osservatorio», l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 17.

Art. 3 – Principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente decreto ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Art. 4 – Concessioni e appalti pubblici tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico

(Artt. 12 e 13 dir. 24; Art. 28 dir. 25 e Art. 17 dir. 23)

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione o ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; e
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente decreto non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. – Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del comma 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare il presente decreto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli altri enti aggiudicatori controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; e
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

5. Ai fini del comma 4, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e
 c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
 b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 e

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), al comma 4 lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

Art. 5 – Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

(Artt. 14 e 15 dir. 23; Artt. 30 e 31 dir. 25)

1. In deroga all'articolo 4, a condizione che la joint venture sia stata costituita per le attività di cui allo stesso articolo per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo della joint venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il presente decreto non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da:

a) una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere le attività di cui agli articoli da 132 a 138 e di cui all'allegato II, a uno di tali enti aggiudicatori; oppure
 b) da un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte.

2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera q), secondo periodo:

a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;
 b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati;
 c) gli elementi che la Commissione europea giudica necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint-venture cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati.

Art. 6 – Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata

(Art. 29 e 31 dir. 25; art. 13 dir. 23)

1. In deroga all'articolo 4 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente decreto non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati:

a) da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata; o
 b) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 132 a 138 e di cui all'allegato II a un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

2. Il comma 1 si applica:

a) agli appalti e alle concessioni di servizi, purché almeno l'80 % del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi forniti da tale impresa, provenga dalla prestazione di servizi all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

b) agli appalti di forniture, a condizione che almeno l'80 % del fatturato totale medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutte le forniture effettuate da tale impresa, provenga dalla prestazione di forniture all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

c) agli appalti e alle concessioni di lavori, a condizione che almeno l'80 % del fatturato totale medio realizzato da un'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa, provenga dall'esecuzione di tali lavori all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

2. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 2, lettera a), b) o c).

3. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

4. Si applicano le disposizioni previste all'articolo 5, comma 2.

Art. 7 – Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

(Art. 34 e 35 dir. 25; 16 dir. 23)

1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 132 a 138, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente decreto se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate aree geografiche dello Stato. La valutazione della concorrenza ai fini del presente decreto viene effettuata tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

4. – Ai fini del comma 1, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione dell'Unione europea di cui all'allegato VI. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

5. – Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente decreto non si applichino all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione, nonché alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o gli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti. La richiesta può riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate aree geografiche dello Stato.

6. – Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l'applicabilità del comma I ad una determinata attività. A seguito dell'informazione data dalla Commissione europea in ordine alla richiesta, l'Autorità di cui al comma 5 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma.

7. – Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attività di cui al comma I e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono più soggetti al presente decreto se la Commissione europea:

a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l'applicabilità del comma I, in conformità al comma medesimo entro il termine previsto dall'allegato VII; oppure

b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dal citato allegato.

8. – La domanda presentata a norma dei commi 5 e 6, può essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attività o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma 7 si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo I dell'allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un termine più breve con l'Autorità o l'ente aggiudicatore che ha presentato la domanda.

9. – Se un'attività è già oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.

Art. 8 – Contratti misti

(Art. 3 dir. 24; Artr. 5 e 6 dir. 25)

1. I contratti nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi ad oggetto due o più tipi di appalto contemplati nel presente decreto, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo II, capo I, e in parte in altri servizi oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente decreto e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 7.

3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.

4. Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 58.

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente decreto nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 58, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente decreto che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 12, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 10.

8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatto salvo i commi 5, 6 e 7 del presente articolo, a norma dei commi da 1 a 12 del presente articolo.

9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatari possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatari scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da I a 9 del presente articolo, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatari decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi II e 12. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 58. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non è adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione della presente decreto.

11. A un appalto destinato all'esercizio di più attività nei settori speciali si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

12. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):

a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente decreto che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;

b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente decreto che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;

c) l'appalto è aggiudicato secondo il presente decreto se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta né a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.

Art. 9 – Suddivisione in lotti

(Art.46 dir. 24; Art 65 dir. 25; lett. dd), ccc) delega; Art. 2, comma I bis, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nella determina a contrarre, nonché nei documenti di gara o nella relazione unica di cui agli articoli 113 e 174. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatari di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

2. Le stazioni appaltanti indicano, nei documenti di gara, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità

mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

CAPO II – SOGLIE DI RILEVANZA

ART. 10 – Soglie di rilevanza comunitaria

(Art. 4 dir. 24; Art. 15 dir. 25; Art. 8 c.1 dir. 23; Art. 28, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

2. Il presente decreto si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; h) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 11 – Metodi di calcolo del valore stimato di appalti

(Art. 5 dir. 24; Art. 16 dir. 25; Art. 29, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative, Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o ai determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito all'unità operativa distinta.

3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente decreto relative ai contratti di rilevanza europea, Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente decreto tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

4. Il valore stimato dell'appalto è valido al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

5. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico

appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto

6. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 10, le disposizioni del presente decreto si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione e aggiudicare l'appalto per singoli lotti quando il valore stimato di ciascun lotto, al netto dell'IVA, sia inferiore a euro 80.000 per i servizi o a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati, senza applicare le disposizioni del presente decreto, non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista o il progetto di prestazione dei servizi.

7. Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 10, le disposizioni del presente decreto si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione e aggiudicare l'appalto per singoli lotti quando il valore stimato di ciascun lotto di forniture omogenee, al netto dell'IVA, sia inferiore a euro 80.000 per i servizi o a euro 1.000,000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare le disposizioni del presente decreto non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui è stato frazionato il progetto di acquisizione delle forniture omogenee,

8. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

9. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

10. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è:

- a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
 - 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

11. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

12. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

13. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

Art. 12 -Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

(Art. 8, c. 2 e SS, dir. 23)

1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2. Il valore stimato è valido al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima valida è costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.
4. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
 - a) il valore di eventuali forme di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessione;
 - b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
 - c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
 - d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
 - e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
 - f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
 - g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.
5. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del presente decreto. Una concessione non può essere frazionata al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del presente decreto, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
6. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
7. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 10 il presente decreto si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 13 – Contratti sotto soglia

(lettere g), ff), ii) legge delega)

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 10, devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, tutela della concorrenza, pubblicità e trasparenza.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori provvedono all'affidamento dei contratti pubblici relativi alle opere, lavori, servizi e forniture indicati al comma 1, in applicazione delle linee guida

emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle seguenti disposizioni:

- a) nel caso di ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore rivolge l’invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- b) nel caso di ricorso a procedura ad evidenza pubblica l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indica le modalità di individuazione e di esclusione delle offerte anomale al fine di rendere non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell’offerta anomale.

3. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico, che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

4. Le imprese pubbliche che operano nei settori speciali applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a tutela della concorrenza.

TITOLO II -PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I TRASPARENZA E LOTTA ALLA CORRUZIONE

Art. 14 – Principi in materia di trasparenza

(artt. 48-55 Dir. 24; artt. 67-75 Dir. 25; art. 3 Dir. 23)

(lett. s), dd), ii), eee) delega)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 4, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 30 ovvero segreti ai sensi dell’articolo 59, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e utilizzando il formato Open data. Nella stessa sezione e con [o stesso formato sono pubblicati altresì i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

2. Gli atti di programmazione e gli atti relativi alle procedure di scelta del contraente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 15 -Principi in materia di lotta alla corruzione (lettera q) delega)

Art. 16 -Organo di policy

(artt. 83, 84, 85 e 86 dir. 24; art. 99,100,101 e 102 dir. 25; art. 45 dir. 23)

1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di:

- a) proporre atti di indirizzo per l’applicazione della norme recate dal presente decreto; b) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente decreto e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
- c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente decreto al fine di valutarne l’impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, nonché assicurare il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dei vari interventi regolatori nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni;
- d) definire e coordinare l’attuazione, anche tramite l’Agenzia per l’Italia Digitale e altri soggetti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell’utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto.

2. La Cabina di regia garantisce, altresì, il controllo dell' applicazione della disciplina europea e nazionale sugli appalti pubblici e mette a disposizione del pubblico i risultati di tale attività mediante idonei strumenti di informazione. Tali risultati sono annualmente inviati anche alla Commissione europea.
3. La Cabina di regia segnala eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.
4. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.
5. La Cabina di regia, anche tramite l'ANAC, provvede affinché:
 - a) siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell'Unione in materia, e
 - b) sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d'appalto.
6. La Cabina di regia è l'organo nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati' membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto e sulla gestione delle relative procedure
7. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con entro ...

Art. 17 – Autorità Nazionale Anticorruzione

lett. t), u), vv), bb) delega

Art. 18 Conflitto di interesse

(Art. 24 dir. 24; Art. 42 dir. 25; Art. 35 dir. 23)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.
4. L'amministrazione procedente vigila affinché tale adempimento sia rispettato.

Art. 19 – Metodologie di programmazione, progettazione e gestione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le nuove opere e i servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 10 è reso obbligatorio l'uso di metodi e strumenti telematici di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il sistema è progressivamente esteso alle nuove opere e ai servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell' ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure in materia di

affidamento dei contratti pubblici anche attraverso l'interconnessione delle Pubbliche Amministrazioni per l'interoperabilità dei dati.

3. Con le linee guida di cui al comma 2 sono definite e aggiornate le migliori pratiche delle stazioni appaltanti riguardanti la programmazione dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture e la gestione delle relative procedure di scelta del contraente con riguardo a:

a) metodologie organizzative e di lavoro; b) metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione; c) metodologie di definizione, gestione, controllo e misurazione dei processi operativi; d) soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

Art. 20 – Strumenti di regolamentazione flessibile

Art. 21 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni

(lett. cc), e), ll) e rr) legge delega)

(Art. 10. Dlgs 163/2006; artt. 9,10, 234 D.P.R. 05/10/2010, n. 207; artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori nominano un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente decreto, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente decreto:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

5. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dei compiti elencati al precedente comma, fra l'altro:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) redige la scheda contenente l'individuazione del contratto di appalto o concessione, preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo II della legge 16

gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;

- d) accerta e certifica, sulla base delle valutazioni e degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni per l'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'Amministrazione in caso di carenza di organico di personale tecnico interno alla stessa o di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale dell'opera, motivando la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara per la progettazione, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
- e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;
- g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
- i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
- m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di personale fornito di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità ed importo, in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- n) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- o) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
 - 1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
 - 2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
 - 3) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
- p) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
- q) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- r) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

- s) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- t) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
- u) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- v) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;
- z) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio, anche in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate.
7. L'ANAC determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista e le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto.
8. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.
9. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile possono essere affidati, con le procedure previste dal presente decreto per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
10. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi.
11. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
12. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità:
- a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
- b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
13. Entro sessanta giorni dall'approvazione del certificato di collaudo, trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dall'organo di collaudo, il responsabile del procedimento trasmette, all'organo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore ha provveduto a detta approvazione, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:
- a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

- b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
- c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte IV del decreto.

14. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenuti.

TESTO ALTERNATIVO

D.lsg. 163/2006: art. 10, co.4 e D.P.R. 207/2010: artt. 9 e 10 per il RUP lavori e art. 272,273e 274 per il RUP negli appalti di servizi nei settori ordinari

1. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. La nomina avviene ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con atto formale adottato dal Dirigente dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, tra dipendenti di ruolo dell'amministrazione addetti all'unità medesima e, laddove sia accertata la carenza in organico, tra i dipendenti in servizio.

2. Per l'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 12 è facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari nominare il responsabile unico del procedimento. In caso di nomina lo svolgimento dei compiti attribuiti al responsabile unico del procedimento è effettuato in forma semplificata con le modalità indicate dalle linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato.

4. Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento dei contratti di appalto e di concessione previste dal presente decreto, curandone il corretto e razionale svolgimento e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, salvo che i suddetti compiti non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

5. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti dalle disposizioni del presente decreto:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione di concessioni e di servizi e di forniture,

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

d) verifica in itinere secondo il piano di cui al comma 5 il rispetto degli adempimenti contrattuali dell'affidatario e segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, l'indirizzo e controllo di sua competenza;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

i) autorizza le variazioni in corso d'opera in presenza di condizioni impreviste e imprevedibili. Gli atti di autorizzazione sono approvati dall'amministrazione aggiudicatrice con effetto sostitutivo rispetto a tutti gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente.

l) provvede alla validazione senza verifica dei progetti di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo ove non abbia svolto attività di progettazione.

6. L'atto di nomina individua eventuali altri compiti del responsabile del procedimento anche relativamente ai poteri di verifica e di intervento, sulla base di quanto disciplinato dalle linee guida di cui al comma 2. Nello stesso atto sono altresì individuati e coordinati, ai sensi del comma 5, i compiti di altri soggetti con compiti di controllo, del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.

7. L'amministrazione aggiudicatrice per ogni affidamento definisce un piano dell'attività di controllo sull'esecuzione delle prestazioni, denominato piano dei controlli, attraverso verifiche documentali e ispezioni in loco svolte periodicamente, nell'ambito della programmazione predisposta o, quando se ne presenti la necessità, senza preavviso. Il piano costituisce parte integrante del contratto. Il piano prevede per la specifica procedura l'articolazione delle funzioni e delle responsabilità tra il responsabile del procedimento e gli altri soggetti di cui al comma 5. Nel caso di appalti e concessioni di particolare complessità, il Piano dei controlli può prevedere che il RUP e gli altri soggetti di cui al comma 5 si avvalgano di collaboratori (o di una apposita struttura?) dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore nonché, ove non siano reperibili all'interno dell'amministrazione specifiche professionalità, anche di consulenti esterni, il cui onere è posto a carico dell'aggiudicatario o del concessionario.

8. Il piano di cui al comma 6 prevede altresì le modalità di verifica e controllo relativi all'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

9. Con le linee guida di cui al comma 2 sono indicati i requisiti di competenza e professionalità che il RUP e gli altri soggetti di cui al comma 5 devono di norma possedere, i casi di incompatibilità e inconfiribilità nonché le modalità di nomina in caso di carenza di personale con i requisiti indicati.

10. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. In caso di omessa vigilanza o nei casi di controllo lacunoso nelle verifiche di cui al comma 7 il responsabile del procedimento è obbligato, in solido con il direttore dei lavori, al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 500 per omessa vigilanza e da euro 100 a 1000 in caso di controllo lacunoso in relazione alla gravità dei casi. Nei casi più gravi è altresì disposta la revoca dell'incarico e non possono essere erogati a suo favore gli incentivi di cui all'articolo (partecipazione al 2%)

11. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Art. 22 – Albo nazionale dei soggetti responsabili in materia di appalti aggiudicati con lo strumento del contraente generale

(lett. mm) delega)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un albo nazionale, suddiviso in tre sezioni, dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori, di collaudatore degli appalti pubblici dei lavori, in caso di aggiudicazione con lo strumento del contraente generale. L'iscrizione all'albo è obbligatoria ai fini dell'esercizio delle relative funzioni.

2. Possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale attinenti alla onorabilità e moralità professionale e che abbiano adeguata competenza e professionalità tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali e dell'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d'interesse e in possesso degli attestati di formazione necessaria e relativo aggiornamento in materia di sicurezza. In particolare, l'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza dei procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; b) inesistenza delle sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;

- c) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- d) inesistenza di errore grave nella direzione, contabilità, assistenza e collaudo di lavori pubblici;
- e) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) assenza di incarichi di consulenza, di direzione tecnica o di altra natura professionale svolti direttamente o indirettamente per conto di contraenti generali o di imprese o consorzi agli stessi collegati;
- g) possesso di laurea specialistica, secondo le indicazioni fissate nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, da almeno 10 anni ridotti a 5 anni nel caso di dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici;
- h) abilitazione all'esercizio professionale;
- i) iscrizione all'albo professionale, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- l) possesso di titoli secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- m) aver svolto in via diretta e personale incarichi di responsabile e/o direzione e/o collaudo di lavori pubblici per un importo complessivo non inferiore al ...% percento della somma degli importi dei lavori degli incarichi dichiarati e ritenuti ammissibili in base alle disposizioni di cui al decreto indicato al comma 1 del presente articolo.

3. Il responsabile dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore sono individuati a seguito di pubblico sorteggio da una lista di candidati in numero almeno triplo per ciascun ruolo da coprire indicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'interno di ciascuna singola sezione. La stazione appaltante provvede alla nomina, previa valutazione delle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità del singolo incarico.

4. Le spese di tenuta dell'albo sono poste a carico del contraente generale.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo, le cause e le modalità di cancellazione dal medesimo, di verifica del possesso dei requisiti, le procedure per la compilazione della lista dei candidati e le modalità del sorteggio, nonché le modalità di computo e di rimborso delle spese per la tenuta dell'albo.

Art. 23 – Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

(lettera hh) delega)

1. È istituito l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con determinazioni che all'uopo saranno adottate. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di incompatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito regolamento.

Art. 24 – Forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze

(lettera dd) delega)

TESTO MEF -CONSIP

1. Fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa, la stazione appaltante che non sia in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 27 procede, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente decreto, mediante ricorso a strumenti centralizzati messi a disposizione ai sensi dell'articolo 50, ovvero mediante le modalità previste dall'articolo 51, aggregandosi con una o più stazioni appaltanti la cui qualificazione cumulata risulti idonea per lo svolgimento della procedura.

2. Fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa, i comuni non capoluogo di provincia, anche avve abilitati ad operare come stazione appaltante per affidamenti superiori a 40.000 euro ai sensi del comma 1, ricorrono comunque per i predetti affidamenti:

- a) alle convenzioni o agli accordi quadro di Consip S.p.A.:
- b) a soggetti aggregatori determinati ai sensi delle vigenti disposizioni;

- c) a unioni di comuni già costituite;
- d) a unioni di comuni di nuova costituzione secondo ambiti ottimali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.25 -Principi per l'aggiudicazione di appalti e concessioni

(Art. 18 dir. 24; Art. 36 dir. 25; Art. 3 e art. 30, par. 2 e 3, dir. 23; allegato X dir. 24; Art. 2, d.lgs. n. 163 del 2006; lettere o); ccc) delega)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente decreto deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente decreto.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono porre gli operatori economici in condizione di parità e di non discriminazione e non limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle aggiudicazioni delle concessioni, taluni lavori, forniture o servizi, anche con riguardo alla stima del valore della concessione.
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici devono rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente decreto, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
4. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, mentre alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Art, 26 – Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

(lettere ddd), fff), ggg) delega)

1. I bandi di gara e gli avvisi e gli inviti disciplinati dal presente decreto possono prevedere clausole sociali compatibilmente con il diritto dell'Unione e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
2. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto, di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, le «clausole sociali» sono volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
3. – Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta, nei confronti degli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, si impegnano, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero, in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto.

4. – Le linee guida sui bandi tipo definiscono le modalità di comunicazione all’Autorità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti che contengono clausole sociali ai fini della verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione.

Art. 27 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

(lett. bb) e dd) delega)

1. Le stazioni appaltanti, fermo restando quanto stabilito dall’art. 24, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di beni, servizi o lavori di importo superiore a 40.000 euro solo se incluse nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l’ANAC, di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Il sistema di qualificazione gestito da ANAC è attuato in rapporto alla tipologia del contratto e dell’importo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le stazioni appaltanti tenute all’applicazione del presente articolo, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca.

3. I requisiti relativi alle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono i seguenti:

a) programmazione e progettazione: capacità di organizzazione delle attività di approvvigionamento finalizzata al raggiungimento degli obiettivi programmatici (performance) in un determinato arco temporale, nonché la capacità di produrre i documenti tecnici prodromici alla fase di affidamento;

b) affidamento: capacità misurata in termini di organizzazione e professionalità di bandire gare pubbliche, selezionare i concorrenti, aggiudicare un appalto o una concessione, oltre che capacità di approvvigionarsi attraverso gli altri canali consentiti dalle norme di riferimento;

c) esecuzione e controllo: capacità di porre in essere un’efficace attività di monitoraggio in fase esecutiva fino al raggiungimento della fase di collaudo e/o di attestazione di regolare esecuzione.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

a) requisiti essenziali

1. struttura organizzativa stabile;

2. presenza nella struttura organizzativa di dipendenti con qualifiche professionali aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;

3. sistema di formazione ed aggiornamento del personale;

4. numero di gare svolte nel triennio con indicazione di importo e complessità;

b) requisiti eventuali:

1. attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità.

2. presenza di sistemi di gestione in qualità degli uffici e dei procedimenti di gara;

3. capacità di utilizzo di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara

4. livello di soccombenza nel contenzioso

5. applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di affidamento

5. La durata dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di cui al comma 2.

6. L’ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto stabilito nei commi precedenti, ed assegna alle stazioni appaltanti un termine congruo per porre in essere effettivi processi di riorganizzazione e professionalizzazione al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

7. Con il medesimo provvedimento l’ANAC, stabilisce i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. Tale qualificazione deve avere comunque una durata massima non superiore al termine stabilito per l’attuazione della riforma organizzativa indicata nel comma precedente.

Art. 28 – Operatori economici

(Art. 19 dir. 24; Art. 37 dir. 25; Art. 26 dir. 23; Art. 34, dlgs. n. 163/2006)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati -che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi delle norme del presente decreto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

3. Per gli appalti pubblici di servizi e di lavori, nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, ove necessario, possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui agli articoli , purché in modo proporzionato e giustificato da motivazioni oggettive. Eventuali condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione richieste a tali raggruppamenti di operatori economici, diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, devono essere proporzionate e giustificate da motivazioni oggettive.

Art. 29 – Attività di committenza ausiliarie

(Art. 37 dir. 24)

1. Le attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 2, comma l, lettera zz) possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'articolo 27.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui alla lettera zz), punto 4, ai prestatori di servizi, individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente decreto.

Art. 30 – Appalti e concessioni riservati

(Art. 20 dir. 24; Art. 38 dir. 25; Art. 24 dir. 23; Art. 52, d.lgs. n. 163 del 2006; lettera c) delega)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi, o la maggioranza dei lavoratori interessati, sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
2. Il bando di gara o, nel caso delle concessioni di servizi di cui all'articolo 182, l'avviso di preinformazione menzionano la presente disposizione.

Art. 31 – Accesso agli atti e riservatezza

(Art. 21 dir. 24; Art. 39 dir. 25; Art. 28 dir. 23; Art. 13, d.lgs. n. 163 del 2006; lett. s) delega)

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente decreto, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente decreto per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
 - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
 - c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione definitiva;
 - d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla decorrenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente decreto per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
 - a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi con atti di indirizzo generale adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC;
 - c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente decreto, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della Parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

Art. 32 – Dialogo competitivo

(Art. 30 dir. 24; art. 48 dir. 25; Art. 58, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Le stazioni appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le proprie necessità e sulla base delle quali, i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.
2. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti saranno richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 113 e 174, sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso.
3. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 107.
5. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione e/o in un documento descrittivo. Nei medesimi documenti indicano e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti e stabiliscono un termine indicativo.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il dialogo stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.
8. Conformemente all'articolo 31 stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o un offerente partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
9. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari indicano se sceglieranno tale opzione.
10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.
11. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al

fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto, a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

13. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

Art. 33 – Regole applicabili alle comunicazioni

(Art. 22 dir. 24; Art. 40 dir. 25; Art. 29, 33 e 34 dir. 23; Art. 77, d.lgs. n. 163 del 2006; lettera c) legge delega)

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente decreto, in particolare la trasmissione in via elettronica, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nelle seguenti situazioni:

a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono in genere gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;

c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici.

2. Riguardo alle comunicazioni per le quali non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una combinazione di posta o altro idoneo supporto e mezzi elettronici. In deroga al primo e secondo periodo del comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nella misura in cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 7.

3. Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che richiedono, conformemente al terzo periodo del comma 1, mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici per la procedura di presentazione, indicare i motivi di tale richiesta nella relazione unica di cui all'articolo 113 o all'articolo 174. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 2, secondo periodo.

4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e

la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.

5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternative di accesso. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori presentano adeguate modalità alternative di accesso nelle seguenti situazioni:

- a) se offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato V, o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
- b) se assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; oppure
- c) se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

7. Per appalti pubblici di lavori e concorsi di progettazione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici. In tale caso offrono modalità alternative di accesso, come previsto al comma 6, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.

8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

- a) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi;
- c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato a norma del presente comma, lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009n67/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

1) le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011l130/UE e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti. Le possibilità di convalida consentono all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia di cui all'articolo 16, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet, a disposizione del pubblico;

2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.

9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall'autorità competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l'autorità o l'ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità dei requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/130/UE. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.

10. Nel settore delle concessioni si applicano i commi da 11 a 19.

11. Fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del comma 14 e dei commi da 17 a 19, le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a) mezzi elettronici;

b) posta o fax;

c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;

d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.

12. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio, e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori agiscono in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. Essi esaminano il contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

13. I bandi di concessione, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni e l'avviso di cui all'articolo 240, contengono le informazioni indicate negli allegati(allegati V, VI, VII, VIII e XI dir. 23) e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche, stabiliti dalla Commissione europea.

14. I bandi e gli avvisi di cui al comma 13 sono redatti, trasmessi per via elettronica all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati in conformità dell'allegato ... (allegato IX dir. 23). L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea rilascia all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell'avviso o del bando e della pubblicazione delle informazioni trasmesse, con menzione della data della pubblicazione, che vale come prova della pubblicazione. I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione.

15. I bandi di concessione sono pubblicati per esteso in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione a scelta dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il testo o i testi pubblicati in tali lingue sono gli unici facenti fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

16. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea a meno che, quarantotto ore dopo che l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea conferma che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha ricevuto l'avviso di cui al comma 14, la pubblicazione a livello di Unione non abbia avuto luogo. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ma menzionano la data della trasmissione del bando o dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un bando di concessione o, se quest'ultimo non include un invito a presentare offerte, dalla data di invio di un invito a presentare offerte. Il testo del bando di concessione o dell'invito indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti relativi alla concessione sono accessibili.

18. Qualora, in circostanze debitamente motivate, per eccezionali motivi di sicurezza o tecnici, ovvero a causa della natura particolarmente sensibile delle informazioni commerciali che richiedono un livello estremamente elevato di protezione, non possa essere offerto accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori indicano nel bando o nell'invito a presentare offerte che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica e che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato.

19. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o i servizi competenti comunicano a tutti i candidati o agli offerenti che partecipano alla procedura di aggiudicazione della concessione le informazioni aggiuntive sui documenti di gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Art. 34 -Nomenclature

Contenuto spostato sub art. I, comma 7

Art. 35 -Misure per assicurare la verifica della qualità progettuale

(lettera rr) delega)

CAPO III – Partenariato

Articolo 36 Partenariato per l'innovazione

(art. 31, dir. 24; art. 49 dir. 25)

1. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo operatore economico o con più operatori che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità agli articoli 113 e 174. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente agli articoli 109 e 170.

4. Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori e i partecipanti.

5. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

6. Salvo disposizione contraria del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le

offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Conformemente all'articolo 31, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.

9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con più operatori, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, conformemente all'articolo 31, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non è sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

Art. 37 -Partenariato pubblico e privato

(lettere ss) e tt) delega)

1. L'aggiudicazione di un contratto di partenariato pubblico privato comporta il trasferimento all'operatore economico di un rischio legato alla gestione del progetto:

- a) per le concessioni, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera nn);
- b) per gli appalti di cui all'articolo 38, la parte del rischio trasferita all'operatore economico' comporta una regolazione della disponibilità dell'opera, infrastruttura, bene o servizio in base alla quale all'amministrazione aggiudicatrice spetta organizzare la domanda di disponibilità dell'opera, infrastruttura, bene o servizio, mentre all'operatore economico spetta organizzare l'offerta di disponibilità. L'operatore economico si trova esposto alle fluttuazioni di indicatori di disponibilità definiti, sottoscritti e contrattualizzati ex ante tali per cui ogni potenziale perdita stimata subito dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile;
- c) per i contratti il cui oggetto contenga elementi della concessione ed elementi dell'appalto, le relative prestazioni devono uniformarsi al rischio rispettivamente di cui alle lettere a) e b);
- d) per i contratti che hanno ad oggetto la valorizzazione del demanio pubblico, il trasferimento del rischio deve sussistere sulla base della particolarità dell'oggetto contrattuale. Il rischio trasferito non può essere

simbolico ma deve avere un impatto non marginale sulla redditività , tenendo anche conto della proporzionalità dell'intervento.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori provvedono, anche con propri atti regolamentari, alla razionalizzazione e all'estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità ovvero al contratto di disponibilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti.

3. Per le sole concessioni, al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori provvedono entro ... dalla presentazione di progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, ad approvare specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara detti progetti, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione.

4. Per l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ANAC provvede a garantire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori il supporto tecnico necessario.

SEZIONE 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 38 -Infrastrutture sociali

1. Laddove una infrastruttura o un'opera di interesse pubblico è realizzata al fine di soddisfare esigenze sociali della collettività, il rischio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) è valutato in relazione al rischio di costruzione e al rischio di disponibilità dell'opera che devono essere imputabili all'operatore economico. Il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti dall'operatore economico avvengono mediante la corresponsione di un canone da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore successivamente alla consegna dell'opera collaudata e variabile in relazione alla ridotta o nulla disponibilità dell'opera.

Art. 39 – Altri interventi di partenariato pubblico e privato

1. Sono altresì considerati interventi di partenariato pubblico privato i contratti in cui è affidato all'operatore economico: a) la costruzione, la trasformazione, la ristrutturazione, nonché lo smantellamento e l'abbattimento di beni materiali e immateriali miranti all'attivazione di un servizio pubblico o di un servizio di interesse generale compreso l'intervento di valorizzazione del demanio pubblico di cui all'articolo 45;

b) tutto o parte del finanziamento degli interventi di cui alla lettera a).

2. All'operatore economico può essere affidata anche una o più delle seguenti attività: l'ideazione, la progettazione di strutture, attrezzature o beni immateriali, la manutenzione, il funzionamento, la gestione.

SEZIONE II – PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE E GARANZIE PROCEDURALI

Art. 40 – Rischio

1. Il contratto di partenariato pubblico privato definisce la quota di rischio che viene trasferito dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore all'operatore economico. Il rischio resta trasferito durante tutto il ciclo di vita del partenariato e risponde ai criteri di contabilità indicati da EUROSTAT.

Art. 41 – Controllo e verifica

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi operativi ed informativi di riferimento lungo tutto il ciclo di vita del partenariato, verificando in particolare che il rischio trasferito non venga annullato. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.

Art. 42 – Condizione per l'avvio

1. L'utilizzo del partenariato pubblico privato avviene sulla base di una adeguata istruttoria nell'ambito della fase di programmazione, che ne motivi le ragioni e la convenienza.

2. Indipendentemente dalla quantità di investimento effettuato dall'operatore economico dovranno essere garantiti:

- a) una corretta programmazione; b) una valutazione della realizzabilità del progetto; c) uno studio di sostenibilità e fattibilità finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità;
- d) una chiara definizione del rischio operativo trasferito da parte dell'amministrazione aggiudicatrice all'operatore economico e una disponibilità del credito;
- e) pubblicità e condivisione dei dati da parte di stazioni appaltanti, operatori economici e finanziatori con l'utilizzo di un metodo adeguato,

3. L'amministrazione accede al partenariato pubblico privato solo se nello Studio di fattibilità, impostato all'interno della programmazione, emerge chiaro il vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice, Il criterio di dilazione del pagamento non costituisce di per se un vantaggio.

Art. 43 – Finanziamento del progetto e remunerazioni

1. Il finanziamento di un partenariato pubblico e privato può avvenire mediante il ricorso a strumenti quali la finanza di progetto, la locazione finanziaria, la 'corporate finance'. Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito è definita nel partenariato, Il finanziamento del progetto e la remunerazione del capitale privato sono valutati ex ante.
2. Il partenariato pubblico e privato definisce il rischio operativo trasferito e le modalità di monitoraggio della, sua permanenza entro il ciclo di vita del partenariato.

Art. 44 – Modalità di assegnazione

1. Si applicano al partenariato pubblico privato le modalità del dialogo competitivo di cui all' articolo 32. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure di evidenza pubblica.

Art. 45 – Valorizzazione del demanio pubblico

1. Quando il contratto di partenariato prevede la realizzazione di un'opera o infrastruttura mirata a soddisfare le esigenze di un'altra persona giuridica di diritto pubblico, o privato, per lo svolgimento delle sue funzioni o quando viene eseguita l'operazione sul demanio o area di un'altra entità giuridica pubblica o privata, l'operatore economico può essere autorizzato a valorizzare una parte del demanio, previo accordo, sempre nello stesso contratto di partenariato, con i soggetti' proprietari.
2. – Se i contratti di locazione sono concessi dal soggetto pubblico per un periodo superiore a quello del contratto, le condizioni devono passare attraverso un accordo tra il soggetto pubblico e l'operatore economico che opera all'interno del demanio.
3. – Quando il contratto di partenariato richiede l'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'operatore economico ad occupare l'area demaniale per la durata del contratto.
4. – L'operatore economico assume i diritti e gli obblighi secondo le condizioni e i limiti definiti dalle clausole contrattuali volte a garantire l'integrità e l'assegnazione del demanio pubblico. Se non è diversamente specificato nel contratto l'operatore economico acquista il diritto di proprietà sulle opere e sulle attrezzature che realizza. Nel contratto di partenariato può essere definita la dismissione e vendita della quota demaniale all'operatore economico qualora sia vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice.
5. – Il contratto di partenariato fissa le condizioni dentro le quali le infrastrutture, i manufatti, gli asset o le attività immateriali sono messi a disposizione del soggetto pubblico e quali a disposizione dell'operatore economico. Il contratto può prevedere la possibilità per l'operatore economico di esercitare un'opzione per acquisire la proprietà, prima del termine fissato dal permesso di occupazione, così come i manufatti.
6. Il contratto di partenariato regola le conseguenze della conclusione anticipata con riferimento alla proprietà delle opere, delle infrastrutture, dei manufatti e dei beni immateriali.

CAPO IV – TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

Art. 46 – Accordi quadro

(Art. 33 dir. 24; art. 51 dir. 25; lettera cc) legge delega)

1. – Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente decreto. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.
2. – Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.
3. – Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. Le stazioni appaltanti, per l'aggiudicazione di tali appalti, possono consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:
 - a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto della prestazione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione; tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro; l'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
 - b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti.
 - c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
 - a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
 - b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
 - c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
 - d) le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a norme e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali norme e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha

presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Art. 47 – Sistemi dinamici di acquisizione (art. 34 dir.24; art. 52 dir. 25)

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità del sistema di acquisizione a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari seguono le norme previste per la procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi al sistema non deve essere limitato ai sensi dell'articolo e dell'articolo ... , comma Le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma I del presente articolo, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

3. Nei settori ordinari, fermo restando l'articolo ..., si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;

b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo ..., comma Non si applica l'articolo ..., commi .” e

4. Nei settori speciali, in deroga all'articolo ..., si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione; b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applicano le disposizioni dell'articolo ..., commi ... e

5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo ..., commi ... e

6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti: a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema dinamico d'acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;

c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie; d) offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, ai documenti di gara a norma dell'articolo ... e dell' articolo

7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori economici, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Le stazioni appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di valutazione purché

durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo ... e all'articolo Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Essi aggiudicano l'appalto: a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta.

9. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 8 possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

10. Nei settori ordinari, le stazioni appaltanti possono esigere, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi presentino un'autocertificazione rinnovata e aggiornata prevista nell'articolo ..., comma ... , entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. L'articolo ..., commi ... e ..., si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

11. Nei settori speciali, stazioni appaltanti che, ai sensi dell'articolo ... , applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli ... e ... , possono esigere, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi presentino un'autocertificazione rinnovata e aggiornata prevista nell'articolo ... , comma ..., entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. L'articolo ..., commi ... e ..., si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

12. Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari: a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione; b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui agli articoli ... e

13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A. può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione nonché curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, ivi comprese tutte le attività necessarie per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l'ammissione allo stesso.

Art. 48 – Aste elettroniche

(art. 35 dir. 24; art. 53 dir. 25)

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2. Le stazioni appaltanti, nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possono essere fissati in maniera precisa, possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto debba essere preceduta da un'asta elettronica. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 46, comma 4, lettere b) o c) e comma 6, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 47.
3. L'asta elettronica è aggiudicata tenendo conto di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:
- a) esclusivamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;
 - b) il prezzo e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.
4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato XII.
5. Prima di procedere all'asta elettronica le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
6. Nei settori ordinari, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo ..., che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo ... e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
7. Nei settori speciali, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo ..., comma ..., o dell'articolo ..., che soddisfa i criteri di selezione di cui agli articoli ... e ... e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anomalmente basse.
9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
10. Un'offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo ... o dell'articolo ... , comma ..., o dell'articolo ..., o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo ... o dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo ... , o dell'articolo
11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.
12. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui agli articoli ..., comma ... e ..., comma L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati; possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta; in nessun caso, tuttavia, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a) alla data e all'ora preventivamente indicate;

b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; oppure

c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 15, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo ... o dell'articolo ..., in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

17. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

Art. 49 Cataloghi elettronici

(art. 36 dir. 24; art. 54 dir. 25)

1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

2. I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente all'articolo

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori:

a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare;

b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo comma, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:

a) invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;

b) comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

Sezione I – Attività di committenza appalti pubblici

Art. 50 – Attività di centralizzazione della committenza e centrali di committenza

(art. 37 dir. 24; art. 55 dir. 25 -art. 39 dir. 24; art. 57 dir. 25)

Art. 51 – Appalti congiunti occasionali

(art. 38 dir. 24; art. 56 dir. 25)

1. Due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori possono decidere di eseguire congiuntamente appalti specifici e sono congiuntamente responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto. Questa disposizione si applica altresì nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici interessate.

2. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Art. 52 – Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

(art. 39 dir. 24; art. 57 dir. 25)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri dell'Unione europea possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente concludendo un accordo che determina:

- a) le responsabilità delle parti e le disposizioni nazionali applicabili;
- b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e i termini di conclusione dei contratti. L'assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.

3. Se più amministrazioni aggiudicatrici o più enti aggiudicatori di diversi Stati membri dell'Unione Europea hanno costituito un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 108212006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri:

- a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
- b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

4. L'accordo ai sensi del presente articolo è applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, ovvero può essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.

Art. 53 – Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione

(raccordo con art. 22 e art. 90 che prevede un obbligo anticipato per le centrali di utilizzo di tali mezzi entro il 18 aprile 2017)

1. A decorrere dal 18 aprile 2017 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente decreto svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente decreto svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Art. 54 – Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 33 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

3. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 48.

4. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.

5. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.

6. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

7. Ferma restando la facoltà di cui all'articolo 96, comma 3, la stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.

8. Conclusa la procedura di cui al comma 7, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

9. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

10. Con linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le ulteriori modalità per lo svolgimento delle attività e delle operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione, nonché i criteri per la scelta delle tecnologie tali da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.

Art. 55 – Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza (lettera cc) delega)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza procedono alla revisione degli accordi quadro, delle convenzioni e delle procedure di appalto utilizzabili dalla società da detti soggetti, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dalla normativa dell'Unione europea.

CAPO V – SITUAZIONI SPECIFICHE

Art. 56 -Servizi di ricerca e sviluppo

(art. 14 dir. 24, art. 32 dir. 25; art. 25 dir. 23)

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente decreto si applica esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, e
- b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore.

TITOLO III – CONTRATTI ESCLUSI

CAPO I – CONTRATTI AGGIUDICATI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA

Art. 57 Difesa e sicurezza

(Art. 15 dir. 24; Art. 24 dir. 25; Art. 10 par. 6 e 7, dir. 23)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.

2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte IV del presente decreto fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, Il. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 di quest'ultimo.

Art. 58 -Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza

(Art. 16 Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza dir. 24; Art. 25, art. 26 dir. 25; Art. 21 e art. 23 dir. 23; art 5, dlgs 208/2011)

1. Ai contraili misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nonché appalti disciplinati dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano commi da 3 a 5. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 6.
3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti separate, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte separata di cui trattasi.
4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un contratto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:
 - a) se parte di un determinato contratto è disciplinata dall'articolo 346 TFUE, lo stesso può essere aggiudicato senza applicare il presente decreto né il decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, purché l'aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni oggettive;
 - b) se parte di un determinato contratto è disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, lo stesso può essere aggiudicato conformemente a tale decreto, purché l'aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni oggettive. La presente lettera fa salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.
5. La decisione di aggiudicare un contratto unico non è adottata, tuttavia, allo scopo di escludere contratti dall'applicazione del presente decreto o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208.
6. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il contratto può essere aggiudicato senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208.

Art. 59 Contratti segreti

(lett. m) legge delega)

1. Le disposizioni del presente decreto relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

- a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
 b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.

4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. La Corte dei conti, tramite proprio ufficio organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. In sede di controllo preventivo la Corte dei conti si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, la pronuncia si intende espressa in senso favorevole.

6. Dell'attività di cui al comma 5 è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Art. 60 – Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
 (Art 17 dir. 24; Art, 27 dir. 25; Art. 10 par. 6 e 7 dir. 23)

CAPO II – CONTRATTI AGGIUDICATI A PERSONE GIURIDICHE

Art. 61 – Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo

(Art. 11 dir. 24; Art. 22 dir. 25; Art. 10 par. 1 e 2 dir. 23)

1. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE,

2. Il presente decreto non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) o a un'associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente decreto non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell'Unione e della normativa interna recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all'allegato n.

3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 224. Qualora sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II ai sensi del comma 2, la cabina di regia informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

Art. 62 – Regime speciale degli affidamenti in house

(lett. eee) legge delega)

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in-house. L'iscrizione al predetto elenco, nelle modalità e secondo i criteri che l'Autorità definisce con proprio regolamento, consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ave non segreti ai sensi dell'articolo 59.

CAPO III – ESCLUSIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

Art. 63 Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

(Art. 7 dir. 24; art. 31 dlgs n. 163/2006)

1. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori ordinari non si applicano <1) agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 132 a 138, agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 66, 67 e 68 né agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell'articolo 137 comma 2, lettera b) per il perseguimento delle seguenti attività:

- a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica (compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata);
- b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 70, comma I, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- c) servizi di filatelia;
- d) servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali).

Art. 64 – Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

(Art. 23 dir. 25)

I. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano:

- a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 134, comma I;
- b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 132, 133, 138 per la fornitura di:

- 1) energia;
- 2) combustibili destinati alla produzione di energia.

Art. 65 – Esclusioni specifiche nel settore idrico

(art. 12 dir. 23)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle concessioni aggiudicate per:

- a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
- b) alimentare tali reti con acqua potabile.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al comma I:

- a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
- b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3. Alle concessioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 66 – Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

(Art. 18 dir. 25; art. 24, dlgs n. 163/2006)

1. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 67 – Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo

(m. 19 dir 25)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 132 a 138, o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 68 – Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche

(Art. 8 dir. 24; Art. 11 dir. 23)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo stesso significato che hanno nel decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni.

Art. 69 Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

(Art. 9 dir. 24; Art. 20 dir. 25; Art. 10 par. 4 dir. 23; art. 18 e art. 100, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione o alle concessioni che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente decreto e stabilite da:
 - a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;
 - b) un'organizzazione internazionale.
2. Il presente decreto non si applica agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aggiudica in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
4. La cabina di regia comunica gli strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a) alla Commissione europea.

Art. 70 – Esclusioni per contratti di appalto e concessione di servizi

(Art. 10 dir. 24; Art. 21 dir. 25; Art. 10 par. 8 dir. 23; Art. 19, d.lgs. n. 163 del 2006)

- I. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
- a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
 - b) aventi ad oggetto gli appalti pubblici nei settori ordinari e le concessioni per l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
 - c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali.
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
 - e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
 - f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
 - g) concernenti i contratti di lavoro relativi agli appalti nei settori ordinari e nei settori speciali;
 - h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli fognari da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
 - i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana relativi agli appalti nei settori ordinari e nei settori speciali;
 - l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 793414000, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

Art. 71 – Esclusioni specifiche per contratti di concessioni

(Art. 10 par. 3, 9 e 10 dir. 23)

1. Le disposizioni del presente decreto relative alle concessioni non si applicano:
- a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;
 - b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351 100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non

include i diritti esclusivi. La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle loro attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.

PARTE II – DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I – APPALTI PUBBLICI NEI SETTORI ORDINARI

CAPO I – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 72 – Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

(art. 25 dir. 24)

1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati I, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello "concesso ai sensi del presente decreto.

Art. 73 Scelta delle procedure

(art. 26 dir. 24; Art. 54, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano le procedure aperte, ristrette, ovvero fanno ricorso a partenariati per l'innovazione, previa pubblicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, di un bando o avviso di indizione di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi:

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi ad esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito ad una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inaccettabili, ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 97 al 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione, abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

4. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 89. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, letto c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 88.

Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto mediante un "invito a confermare interesse", conformemente all'articolo 94.

6. Nelle ipotesi espressamente previste all'articolo 77, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Art. 74 Procedura aperta

(Art. 27 dir. 24; Art. 55, commi 1, 3,4, 5, -d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione BI, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

Art. 75 Procedura ristretta

(Art. 28 dir. 24; Art. 55, commi 1, 2 6, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 107.

4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni;

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione BI, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

7. Il termine per la ricezione delle offerte di cui al comma 3 può essere ridotto di cinque giorni quando l'amministrazione aggiudicatrice accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 33, commi 1,6 e 8.

8. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati dall'amministrazione aggiudicatrice, sia impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, essa può fissare:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 76 – Procedura competitiva con negoziazione

(Art. 29 dir. 24; Art. 56, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze e illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificano i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 75, commi da 5 a 8.
6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per le successive negoziazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, in conformità all'articolo 107.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse, ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 31, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all'articolo 96, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto conformemente agli articoli da 108 a 111.

Art. 77 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

(Art. 32 dir. 24; letto I), q) punto I e ii) legge delega; Art. 57, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperienza di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salva modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara; una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 97 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 99;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, emergenze di protezione civile, nonché in casi di interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbliga l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione organizzato ai sensi del presente decreto e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura in conformità all'articolo 73, comma 1. Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo deve essere indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la

determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 10, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

6. Ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 99, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione.

Art. 78 Procedure in caso di urgenze di protezione civile

(lett. l) legge delega)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture da applicare in occasione delle emergenze di protezione civile di cui all'articolo 2, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 devono rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

2. L'Amministrazione interessata trasmette all'ANAC gli atti del procedimento concluso ai sensi del comma 1 per la verifica della regolarità degli stessi.

3. Il contratto concluso al termine delle procedure di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione contraente.

TESTO ALTERNATIVO

1. È fatto espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali sono previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva.

2. Agli interventi urgenti di protezione civile in occasione di calamità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Agli interventi in materia ambientale, di vincolo idrogeologico, normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica -AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

4. I commissari straordinari hanno l'obbligo di pubblicare entro ... giorni decorrenti dall'approvazione della delibera di affidamento gli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti in via d'urgenza e di fornire un rendiconto trimestrale all'Autorità nazionale anticorruzione, alla Corte dei conti e alle competenti Commissioni parlamentari.

CAPO II – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

SEZIONE I – PREPARAZIONE

Art. 79 – Consultazioni preliminari di mercato

(art. 40 dir. 24)

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto, o da parte di autorità indipendenti. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Art. 80 – Partecipazione precedente di candidati o offerenti

(art. 41 dir. 24)

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o ad un offerente abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 79 o anche al di fuori dall'ambito di applicazione di detto articolo, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della

procedura di aggiudicazione dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.

2. Le misure che l'amministrazione aggiudicatrice adotta ai sensi del comma 1 comprendono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.

3. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.

4. Prima di procedere all'eventuale esclusione, i candidati o gli offerenti possono fornire la prova che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce un elemento in grado di falsare la concorrenza.

5. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono documentate nella relazione unica prevista dall'articolo 113 dc! presente decreto.

Art. 81 – Specifiche tecniche

(art. 42 dir. 24; c), pp) legge delega)

1. Le specifiche tecniche indicate al punto I dell'allegato XIII figurano nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

2. Le specifiche tecniche possono altresì indicare se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad essi per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione europea, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune

imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 84, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche,

8. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 84, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 82 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

(lett. p) legge delega)

1. L'ANAC, per il tramite dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e a introdurre tali criteri nelle linee guida sui bandi-tipo che redige.

2. Le stazioni appaltanti, ivi incluse le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, sono tenute a contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali indicati nel Piano di cui al comma 1, attraverso l'utilizzo dei bandi tipo redatti dall'ANAC.

3. L'obbligo di cui al comma 2 si applica, sia nelle gare sotto che sopra la soglia di rilievo comunitario, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi mentre si applica per l'intero valore delle gare sia sotto che sopra la soglia di rilievo comunitario, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:

a) Acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;

b) Attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;

c) Servizi energetici per gli edifici -servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;

d) Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare potrà essere previsto l'aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta indicato al comma 2.

Art. 83 – Etichettature

(art. 43 dir. 24)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all'oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

- b) i requisiti per l'etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l'etichettatura equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all'operatore economico stesso, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c) d) ed e), ma stabilisce anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non esigono l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e idonee a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.

Art. 84 – Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

(art. 44 dir. 24)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell'operatore economico interessato e purché lo stesso dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma degli articoli 81, comma 8 e 83 e del presente articolo sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 16. Lo scambio delle informazioni, finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Art. 85 – Progettazione lavori e validazione progetti

(lett. 00), rr) legge delega; art. 93 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 -art. 47 del decreto Presidente della Repubblica n. 207/2010)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in piano di fattibilità tecnica ed economica, in progettazione definitiva e in progettazione esecutiva, per assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;

- d) un limitato consumo del suolo;
 - e) il rispetto dei vincoli idro-geologici e sismici;
 - f) l'efficientamento energetico;
 - g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
 - h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'articolo 19.
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, in via ordinaria, la procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee.
 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate linee guida sulla tecnica della progettazione nelle tre fasi progettuali, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono approvate linee guida sulla tecnica della progettazione degli interventi in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 5. Il responsabile del procedimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, provvede a indicare gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
 6. Il piano di fattibilità tecnica ed economica individua tra più soluzioni quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il piano di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e dovrà consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
 7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal responsabile del procedimento e, ove presente, dal piano di fattibilità e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
 8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
 9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera il responsabile del procedimento stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
 10. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
 11. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 10, le amministrazioni pubbliche destinano a un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di predisposizione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di direzione di lavori e di collaudo per consentire l'esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto a base di contratto, dei tempi e costi prestabiliti.
 12. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 11 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, adottati con apposito regolamento, tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 11 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro

a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 11. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

13. n restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 11 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore delle opere pubbliche previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

14. Gli organismi di diritto pubblico possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi del presente articolo.

15. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 10 nonché per le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 86 – Fissazione di termini

(art. 47 dir. 24)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 32, 36 e da 74 a 76.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto degli allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte, che devono essere superiori ai termini minimi stabiliti agli articoli 32, 36 e da 74 a 76, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

- a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 74, comma 3, e 75, comma 8 il termine è di quattro giorni;
- b) qualora siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari di cui al comma 3, lettera a) non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

SEZIONE II – PUBBLICITÀ

Art. 87 – Digitalizzazione

1. Dal 10 gennaio 2017 le stazioni appaltanti pubblicano i propri atti esclusivamente in formato digitale e accessibile sul proprio sito istituzionale. A tal fine, ove non siano già in formato elettronico, i documenti sono trasformati in formato digitale tale da garantirne la visualizzazione mediante software gratuiti di pubblico dominio e basati su standard internazionali.

2. Eventuali modifiche ai documenti durante il periodo di pubblicazione devono formalmente risultare dal medesimo documento sostituito o modificato o da altro atto allegato allo stesso.

3. Le stazioni appaltanti individuano con propri regolamenti interni i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili per il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 88 – Avvisi di preinformazione

(art. 48 dir. 24)

1. Le stazioni appaltanti rendono nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione. Tale avviso, che contiene le informazioni di cui all' allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 10, l' avviso di preinformazione è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente o dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea un avviso della pubblicazione sul loro profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera A.

2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 73, comma 5, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;

c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, Lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;

d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 94, comma 1.

3. L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 92. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 115 può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.

Art. 89 -Bandi di gara

(art. 49 dir. 24)

1. I bandi di gara sono utilizzati come mezzo di indizione per tutte le procedure, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 73, comma 5, secondo periodo, e 77. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 91.

Art. 90 – Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

(Art. 50 dir. 24)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 91, conforme all' allegato XIV, Parte I, lettera D relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

2. Se la gara per l'appalto in questione è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.

3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 46, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea conformemente a quanto previsto dall'articolo 91, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia

raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

5. Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

Art. 91 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

(art. 51 dir. 24)

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 88, 89 e 90, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.

2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalità di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione.

3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando o avviso, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 88, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 47, comma 6, lettera a) continuano ad essere pubblicati:

a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 90 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 115, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall'articolo 90, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.

Art. 92 – Pubblicazione a livello nazionale

(Art. 52 dir. 24)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 91, gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da emanarsi entro sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico.

2. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

3. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

4. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 88, 89 e 90 non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell' articolo 91. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la pubblicazione non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 91.

5. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate su un profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.

6. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi in questione indicano la data di tale trasmissione.

Articolo 93 – Disponibilità elettronica dei documenti di gara

(art. 53 dir. 24)

1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 91 e 92 o di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica conformemente al presente articolo, comma 4. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all'articolo 74, comma 3, all'articolo 75, comma 6, e all'articolo 76, comma 1, quinto, sesto e settimo periodo.

3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 31, comma 2 del presente decreto, queste indicano nell'avviso o nell'invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura confidenziale delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all'articolo 74, comma 3, all'articolo 75, comma 8, e all'articolo 76, commi 4 e 5.

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 74, comma 3 e dell'articolo 75, comma 8, il termine è di quattro giorni.

Art. 94 – Inviti ai candidati

(Art. 54 dir. 24)

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, anche a mezzo di procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che già hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.

2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo 93, e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo.

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati

membri ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

Art. 95 – Informazione dei candidati e degli offerenti

(art. 55 dir. 24; art. 79 dlgs 26312006)

1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente decreto, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta scritta del candidato od offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica, il prima possibile e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta: a) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione; b) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 8i, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali; c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti deU'accordo quadro; d) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono motivatamente non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
4. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) l'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi; c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro; d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
5. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. La comunicazione contiene l'indirizzo internet dell'area riservata nel profilo di committente nel quale sono disponibili i documenti di gara e le credenziali di accesso. Le comunicazioni di cui al comma 4, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli affidamenti diretti.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell' ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di accesso agli atti del procedimento di cui al presente articolo e le ulteriori modalità di comunicazione.

SEZIONE III – SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Art. 96 – Principi generali

(art. 56 dir. 24; lett. r) prima parte legge delega)

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 109 a 111, purché la stazione appaltante abbia verificato in applicazione degli articoli da 100 a 102 che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 239;

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 97 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 99 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo IO?

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 3.

3. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli 97 e da 99 a 105. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 97 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti della stazione appaltante.

Art. 97 – Motivi di esclusione

(art. 57 dir. 24)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o da un subappalto qualora abbiano stabilito, attraverso una verifica ai sensi degli articoli 100, 101 e 102, o siano a conoscenza in altro modo, che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti motivi:

- partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione :nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo I della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché reati di corruzione, ai sensi degli articoli 318 e seguenti del codice penale;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle :Comunità europee;
- reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo I :e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/1475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
- riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24. 1-bis L'obbligo di cui al comma I si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o è una persona che ne ha i poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso [esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

4. Le stazioni appaltanti, in via eccezionale, possono, per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente derogare alle esclusioni obbligatorie di cui ai commi 1,2 e 3. In tal caso entro dieci giorni dall'aggiudicazione deve essere data comunicazione all' ANAC con la specifica delle particolari esigenze che hanno giustificato la deroga.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: a) ove la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 25, comma 3;

b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga. E' comunque ammessa la possibilità per il curatore fallimentare di partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di essere affidatario di subappalti e di stipulare i relativi contratti quando l'impresa fallita è in possesso delle necessarie attestazioni ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidataria di subappalti e stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. Con le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell' ANAC, previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, sono altresì disciplinati i casi in cui l'ANAC può, sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo e acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione;

c) se la stazione appaltante può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d) se la stazione appaltante dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 18 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;

f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 80 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;

g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 100;

i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale della stazione appaltante, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,3 e 5.

7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1,2 e 5 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui ai commi l e 2 c i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui ai commi 5 e 6.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma l, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 98 – Documentazione di gara

(lett. z) prima parte legge delega; art. 59 par. 5)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 100 e 102, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente decreto è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominata Banca nazionale degli operatori economici.

2. Per le finalità di cui al comma l, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono determinati i dati concernenti la partecipazione alle gare e in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione nella Banca dati e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento, prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità.

3. L'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante avviene nei termini di validità di ciascun documento, anche per gare diverse. Le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati già rese in fase di gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. E' fatto

divieto di introdurre elementi o fatti nuovi, successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione.

4. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese per il possesso dei requisiti di cui al comma 1 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. E' sempre ammessa l'integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta.

Art. 99 – Criteri di selezione

(art. 58 dir. 24; lett. r) e nn) legge delega; art. 42 dlgs 163/2006)

1. I criteri di selezione possono riguardare esclusivamente:

- a) requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente nonché la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

3. Per i requisiti di cui al comma 1 lettera a) i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

4. Per i requisiti di cui al comma 1, lettera b) le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto. A tal fine, può essere richiesto:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti, ad esempio, tra attività e passività;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere non deve superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture. L'amministrazione aggiudicatrice indica i motivi principali di tale requisito nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti il presente articolo si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso

di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

6. Per i criteri di selezione di cui al comma 1 lettera c), le stazioni appaltanti possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione, negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 101, comma 5: a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità; e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto; g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante; m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzate, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite.

Art. 100 – Documento di gara unico europeo
(art. 59 dir. 24)

1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), secondo il formulario di cui al regolamento (UE) n. 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, al più tardi entro il 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 97, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
- b) soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 99;
- c) soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 107.
2. Se l'operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell'articolo 104, nel DGUE sono comprese altresì le informazioni di cui al comma 1 in relazione a tali soggetti.
3. Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o che il pertinente criterio di selezione è soddisfatto e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dalla stazione appaltante. Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile per determinare il documento complementare e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti complementari.
4. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 98, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
5. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono tuttora valide.
6. La stazione appaltante può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 46, comma 3, o dell'articolo 46, comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 101 e, se del caso, all'articolo 103.
7. In deroga al comma 6, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 98 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.
8. Ai fini del comma 7, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 98, comma 2.
9. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

Art. 101 – Mezzi di prova

(art. 60 dir. 24)

1. Le stazioni appaltanti possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 97 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 99.
- Le amministrazioni aggiudicatrici non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo e all'articolo 103. Conformemente all'articolo 104, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.
2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico di nessuno dei casi di cui all'articolo 97:
- a) per quanto riguarda i commi 1 e 2 di detto articolo, l'estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b) per quanto riguarda il comma 3 tramite apposita certificazione rilasciata da Equitalia spa e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente risultante dal DURC.
3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).

4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante,

5. . Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o più mezzi di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi,

6. Per il tramite della cabina di regia sono messe, a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 97, l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 99, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

Art. 102 – Registro on line dei certificati (e-Certis)

(art. 61 dir. 24)

1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia.

2. Le stazioni appaltanti ricorrono a e-Certis ed esigono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.

Art. 103 – Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

(art. 62 dir. 24)

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per i disabili, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

3. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.

Art. 104 – Avvalimento

(art. 63 dir. 24', lett. zz) legge delega)

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 28, può, se del caso o per un determinato appalto, soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecniche e professionali di cui all'articolo 99, necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera D,

o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti dimostra alla stazione appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari, presentando l'impegno assunto da detti soggetti a tal fine. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 97, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

2. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 100, 101 e 102, se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 97. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

3. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 28, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 99, che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. E' esclusa la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata.

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire [a particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. Il contratto di avvalimento indica nel dettaglio le risorse e le attrezzature messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara.

10. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

11. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 105 – Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni

(art. 64 dir. 24)

1. Presso sono istituiti elenchi ufficiali di operatori economici in possesso di requisiti di partecipazione agli appalti di servizi e forniture. Gli operatori economici iscritti in tali elenchi ufficiali o in possesso di un certificato, possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici il certificato di iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la

relativa classificazione. L'iscrizione non può essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.

2. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi fogniti da altre società del raggruppamento, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento. Deve essere comunque dimostrato, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, che essi disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco ufficiale e che tali società continueranno a soddisfare, durante delta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.

3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, costituisce per le stazioni appaltanti presunzione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti previsti dall'elenco ufficiale.

4. I dati risultanti dall'iscrizione nell'elenco non possono essere contestati immotivatamente.

5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono all'iscrizione nell'elenco, suddiviso per classi di abilitazione, degli operatori economici, in possesso di requisiti di partecipazione agli appalti, che ne facciano richiesta. Con decreto del sono disciplinate le modalità di iscrizione e gestione degli elenchi.

6. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall'elenco sono conformi all'articolo 101 e, se del caso, all'articolo 103. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione nell'elenco ufficiale.

7. Su richiesta, sono messi a disposizione degli altri Stati membri le informazioni relative ai documenti presentati come prova del fatto che gli operatori economici soddisfano i requisiti per essere iscritti nell'elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, o del fatto che gli operatori economici di un altro Stato membro possiedono una certificazione equivalente.

8. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma J alle stesse condizioni stabilite per gli operatori italiani.

9. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul sito informatico dei soggetti di cui al comma 1 e sul casellario informatico dell' ANAC.

Art. 106 – Garanzie per la partecipazione alla procedura

Art. 107 – Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

(art. 65 dir. 24)

(attuale codice d.lgs 163: art 62)

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia disponibile il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.

2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette di il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 99 è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

Art. 108 – Riduzione del numero di offerte e soluzioni

(art. 66 dir. 24)

(attuale codice d lgs 163/2006: art.62)

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, di cui all'articolo 76, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 32, comma 9, effettuano tale

riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.

SEZIONE IV – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Art. 109 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

(art. 67 dir. 24; lett. p), ff), gg), 00), ccc), ddd), ffi), ggg) delega; artt. 81, 82, 83 d.lgs. 163/2006)

1. I criteri di aggiudicazione non hanno l'effetto di conferire alla stazione appaltante una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 26, comma 2 del presente decreto;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
4. Le stazioni appaltanti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3 ne danno adeguata motivazione, e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
5. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, anche se non parte del contenuto sostanziale. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'articolo 110, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Tra tali criteri possono rientrare:
 - a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per i soggetti disabili, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
 - b) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
 - c) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
 - d) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
 - e) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
6. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
7. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel

bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

9. Nei casi in cui sia consentito, ai sensi del presente articolo, il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive, previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando di gara stabilisce:

- a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
- c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

10. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

11. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

12. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta, in conformità a quanto previsto all'articolo 26, nel caso di previsione di clausole sociali, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le micro, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.

Art. 110 – Costi del ciclo di vita

(art. 68, dir. 24)

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro;

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali;

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve/e soddisfare tutte le seguenti condizioni;

- a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) deve essere accessibile a tutte le parti interessate;

c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

3. L'allegato XVIII al presente decreto contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.

Art. 111 – Offerte anormalmente basse

(art. 69 dir. 24)

(attuale codice d lgs 163: art 86, 87 e 88)

1. Gli operatori economici sono obbligati a fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, anormalmente basse. Le stazioni appaltanti adottano le opportune misure per non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell'anomalia anche prevedendo un sorteggio in sede di gara del metodo di determinazione dell'anomalia.

2. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- d) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 25, comma 3;
- e) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 238;
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

3. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all'articolo 25, comma 3.

4. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione europea.

5. La Cabina di regia, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al comma 2.

Art. 112 – Commissione di aggiudicazione

(art. 84 dlgs 163/2006; lettera cc) delega)

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, la valutazione della scelta della migliore offerta è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 23 del presente decreto. Essi sono individuati mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. Tale lista è comunicata alla stazione appaltante con le modalità di cui al citato articolo 23. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi del precedente articolo 54 ovvero, in ogni caso, le procedure aggiudicate al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti a11' Albo e ad essi non spetta alcun compenso.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Art. 113 – Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

(artt. 84, dir. 24)

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro contemplato dal presente decreto e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 107 e 108, ossia:

1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;

2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;

e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 73 che giustificano il ricorso a tali procedure;

f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 77 che giustificano il ricorso a tali procedure;

g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;

h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;

i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.

2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione.

3. Qualora l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 90 o dell'articolo 115, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.

3. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

4. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione o, quando ne facciano richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.

TITOLO II – PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO

CAPO I – SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI

Art. 114 – Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

(art. 74 e all. IX dir. 24; lett. gg) legge delega)

1. Gli appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all'articolo 10, comma 1, lettera d).

Art. 115 – Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

(art. 75 dir. 24; lett. s) legge delega)

1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 114 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità: a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 91; b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte 1. L'avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto,

2. Il comma 1 non si applica, allorché una procedura negoziata senza previa pubblicazione sia stata utilizzata conformemente all'articolo 77 per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 114 rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera J, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 91. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. Per gli appalti pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 10 i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 91.

Art. 116 – Principi per l'aggiudicazione degli appalti

(art. 76 dir. 24; art. 52 dlgs 163/2006)

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui al presente capo, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è disciplinata esclusivamente dagli articoli 81,90 e 224. E' esclusa in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.

2. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui al presente capo avviene in modalità tali da garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione e tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali.

3. Gli affidamenti alle cooperative sociali di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 avvengono mediante la procedura di cui all'articolo 77 e devono essere adeguatamente motivati. Le cooperative sociali devono possedere i requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dal presente decreto. La fase dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto resta sottoposta alla disciplina di cui alla Parte VI. Il

responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'articolo 21, verifica in corso di esecuzione, secondo le specifiche esigenze del caso, che la cooperativa impieghi per l'esecuzione dell'appalto il numero minimo di persone svantaggiate. In caso di irregolarità riscontrate la convenzione è risolta con effetto immediato e si provvede una cancellazione della cooperativa dall'albo regionale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 per i successivi cinque anni.

4. E' escluso l'affidamento di servizi in concessione con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.

Art. 117 – Appalti riservati per determinati servizi

(art. 77 dir. 24)

1. Le stazioni appaltanti possano riservare ad organizzazioni il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'articolo 114, identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipati vi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; e

d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.

3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.

4. L'aggiudicazione avviene esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando fa riferimento al presente articolo.

Art. 118 – Servizi di ristorazione

(all. IX dir 24; lett. gg) legge delega) "servizi sostitutivi di mensa" di cui alla lettera d) legge delega (già articolo 285 regolamento)

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto all'articolo 114.

La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta; il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 82 del presente decreto e della qualità della formazione degli operatori.

2. Con decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

3. L'attività di emissione di buoni pasto, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156

del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività di cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

4 L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, quali, a titolo esemplificativo: a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto; b) la rete degli esercizi da convenzionare; c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti; d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati; e) il progetto tecnico. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

5. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

CAPO II – CONTRATTI BENI CULTURALI

(lett. o) legge delega)

Art. 119 – Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina dei lavori concernenti i beni culturali e gli scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del decreto.

Art. 120 – Qualificazione

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, per i lavori di cui al presente capo è sempre indefettibilmente richiesto, indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente, il possesso di requisiti di qualificazione effettivi, specifici, adeguati ad assicurare idonea tutela del bene oggetto dell'intervento e rigorosamente verificati. Non trova applicazione, per i contratti relativi ai beni culturali, l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 104.

2. Le regole tecniche, adottate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definiscono i distinti ambiti di competenza, i requisiti di qualificazione tecnica e professionale organici all'impresa e le modalità della relativa verifica ai fini dell'attestazione. Le medesime regole tecniche dettano altresì apposite prescrizioni concernenti la composizione dell'ufficio di direzione dei lavori, in modo che sia assicurata la presenza di professionalità coerenti con l'intervento da realizzare.

3. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti e, ai fini dei requisiti tecnici, non sono condizionati da criteri di validità temporale.

Art. 121 – Livelli e contenuti della progettazione

1. I livelli e i contenuti della progettazione, ivi compresi i codici di progettazione specifici per i professionisti non iscritti in albi professionali, sono definiti, sulla base di appositi criteri tecnici, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della conservazione preventiva e programmata di cui all'articolo 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una scheda tecnica, finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento. Se si tratta di interventi relativi a beni mobili o supetfici decorate di beni immobili, la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali. Negli altri casi, la scheda può essere redatta anche da altri professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento.

3. – Per i lavori di conservazione, restauro, monitoraggio e manutenzione di beni artistici e storici e di materiali storicizzati degli immobili di interesse storico artistico e archeologico il progetto conservativo preliminare comprende oltre alle ricerche preliminari, alle relazioni illustrative ed ai calcoli sommari di spesa, la redazione del 1a scheda tecnica contenente tutti gli elementi necessari all'elaborazione dello stesso. Il progetto conservativo definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto preliminare individuando, anche attraverso campagne diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi d'intervento. Il progetto conservativo esecutivo indica nel dettaglio le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnicoesecutive degli interventi e deve essere elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento che diano conto dell'unicità della situazione conservativa anche mediante interventi pilota. Il progetto conservativo esecutivo deve contenere anche a un piano di monitoraggio e manutenzione. I vari livelli di progettazione sopra descritti, le relazioni tecniche e le campionature devono essere elaborate e sottoscritte da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, interni o esterni all'amministrazione.

4. I lavori inerenti la conservazione, il restauro, il monitoraggio e la manutenzione di beni artistici e storici e di materiali storicizzati degli immobili di interesse storico artistico ed archeologico nonché quelli di scavo archeologico anche subacqueo e del verde storico, sono appaltati esclusivamente con un livello di progettazione esecutiva e comunque non a corpo.

5. Per i lavori e le opere di cui al comma 3 può essere prevista una eventuale ulteriore fase di "Progettazione integrativa in corso d'opera" connessa alla complessità dell'opera ed alle esigenze conservative. Questa ulteriore fase, previa verifica ed autorizzazione del RUP, deve trovare copertura economica in apposite somme previste nel quadro economico, pari al dieci per cento del progetto esecutivo.

6. Le opere provvisoriale non rientrano tra i lavori di cui all'art 119 comma 1 e non possono costituire subappalto di lavori ma tipologie di affidamento di natura diversa.

Art. 122 – Affidamento dei contratti

1. Per i lavori di cui al presente capo è vietato l'affidamento congiunto di lavori con altri afferenti a categorie di opere generali e speciali, salvo che eccezionali esigenze, motivatamente accertate dal responsabile del procedimento, non rendano impossibile l'affidamento disgiunto. In tale ultimo caso la stazione appaltante deve sempre richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione nella categoria di riferimento necessari per l'esecuzione dell'intervento. In nessun caso le lavorazioni di tipo specialistico di cui al presente capo possono essere assorbite da un'altra categoria, o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume nell'appalto complessivo. A tal fine la stazione appaltante cura, nei documenti di gara, la distinzione tra attività di carattere strutturale, impiantistico, di adeguamento funzionale e sismico di edifici vincolati, quelle che riguardano le attività di conservazione, restauro, monitoraggio e manutenzione sui beni artistici e storici e sui materiali storicizzati degli immobili di interesse storico, artistico e archeologico, nonché quelle concernenti l'esecuzione di scavi archeologici anche subacquei e quelle relative al verde storico.

2. Per gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura e per la manutenzione o il restauro di giardini storici, la stazione appaltante può motivatamente applicare la disciplina degli appalti di servizi o di forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori.

3. E' sempre consentito l'affidamento a misura dei lavori, indipendentemente dal relativo importo.

4. L'esecuzione dei lavori in economia è sempre consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro. tanto per l'amministrazione diretta, quanto per il cottimo fiduciario. Entro i medesimi limiti di importo,

l'esecuzione in economia è altresì consentita per particolari tipologie di intervento, individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 123 – Varianti

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 124 – Consuntivo scientifico

1. Ad ultimazione dei lavori di cui al presente capo, sono redatti un consuntivo scientifico, predisposto dal direttore dei lavori, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, l'aggiornamento del piano di manutenzione e una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti. I costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento. Per le opere e i lavori relativi ai beni culturali è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono anche un restauratore, oppure, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definite, anche nel quadro degli accordi di cui all'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati dirette a consentire, anche mediante concessione, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, anche con finalità di ricerca scientifica applicata alla tutela, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione, di beni culturali immobili. Sono altresì dettate disposizioni speciali dirette a favorire, mediante forme di semplificazione e di concertazione sin dalla prima fase di elaborazione degli studi di fattibilità, l'applicazione della finanza di progetto, di cui all'art. del presente decreto.

Art. 125 – Sponsorizzazioni

1. Ai fini del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali mediante dazione di danaro o accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, senza particolari formalità, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori. L'amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.

Art. 126 – Forme speciali di partenariato

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definite, anche nel quadro degli accordi di cui all'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati dirette a consentire, anche mediante concessione, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, anche con finalità di ricerca scientifica applicata alla tutela, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione, di beni culturali immobili. Sono altresì dettate disposizioni speciali dirette a favorire, mediante forme di semplificazione e di concertazione sin dalla prima fase di elaborazione degli studi di fattibilità, l'applicazione della finanza di progetto, di cui all'art del presente decreto.

CAPO III -CONCORSI DI PROGETTAZIONE**Art. 127 – Ambito di applicazione**

(art. 78 dir. 24; lettera oo) legge delega)

1. Il presente capo si applica:

- a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
- b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all'articolo 10 è pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 10 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 77, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Il presente Capo non si applica:

- a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi dell'articolo 59 e dell'articolo 68 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni)
- b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 61 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al Capo III;

2. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un piano di fattibilità tecnica ed economica ovvero definitivo.

3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

4. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto ovvero dell'avvalimento, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati: l'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese; le modalità con le quali, nel rispetto della normativa vigente, è possibile affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte direttamente a società di ingegneria controllate.

Art. 128 – Bandi e avvisi

(art. 79 dir. 24)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 77, comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 91 c devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte I, rispettivamente alle lettere E e F. conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dall'articolo 91 e dall'art. 92.

Art. 129 – Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

(art. 80 dir. 24)

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni del titolo I e del presente capo.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;

b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

3. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 10 sono affidati secondo le modalità di cui al Titolo II del presente decreto. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di cui all'articolo 10, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

4. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 10 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 77, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di nuove opere e di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.

7. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti.

Art. 130 – Composizione della commissione giudicatrice

(art. 81 dir. 24; lettera hh) legge delega)

1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

Art. 131 – Decisioni della commissione giudicatrice

(art. 82 dir. 24)

1. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

2. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:

- a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
- b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
- c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
- d) assume le decisioni anche a maggioranza;
- e) redige i verbali delle singole riunioni;
- f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
- g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

E redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Art. 131-bis – Concorso di idee

(art. 108 dlgs 163/2006)

1. Le norme del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Il concorrente predispose la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per lo studio di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema.

3. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

4. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

5. La stazione appaltante, può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante, può procedere all'perimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

7. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore (la stazione appaltante), previa adeguata motivazione, può procedere all'perimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore studio di fattibilità tecnica ed economica.

TESTO ALTERNATIVO

1. Le norme del presente capo trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione nel rispetto delle indicazioni del bando. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. 11 termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. Con il pagamento del premio l'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, qualora l'amministrazione proceda alla realizzazione dell'intervento, possono essere poste a base di un successivo concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso, anche in associazione con altri, dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con le procedure previste per gli appalti di servizi in funzione dell'importo dell'affidamento, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando del concorso di idee, e che il soggetto sia in possesso, personalmente o integrandoli attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo, dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

Art. 131-ter – Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori

(lettera rr) legge delega); art. 112 codice)

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica, nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo studio di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

5. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. 11 premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

6. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalità di verifica dei progetti e i soggetti preposti nonché i termini semplificati fino alla soglia di cui all'articolo 10 con cui il responsabile del procedimento procede direttamente alla verifica e validazione.

PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

TITOLO I – ATTIVITÀ

Art. 132 – Gas ed energia termica

(art. 8 dir. 25; art. 208, co. 1 e 2 d.lgs. n. 163/2006)

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, il presente decreto si applica alle seguenti attività:

- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
- b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli da 133 a 135;

b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato dell'ente aggiudicatore, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 133 – Elettricità

(art. 9 dir. 25: art. 206, co. 3 e 4 dlgs 163/2006»

1. Per quanto riguarda l'elettricità, il presente decreto si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

2. L'alimentazione con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma l, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal comma l del presente articolo o dagli articoli 132, 134 e 135;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 134 – Acqua

(art. 10 dir. 25)

(art. 10 dir. 25; art. 209 d.lgs. n. 163/2006)

1. Per quanto riguarda l'acqua, il presente decreto si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. Il presente decreto si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al comma l e che riguardino, alternativamente, una delle seguenti attività:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma l se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli articoli da 132 a 135;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 135 – Servizi di trasporto

(art.11 dir. 25)

(art. 11 dir. 25; art. 21Od.lgs. n. 163/2006)

1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 70, lettera i), le norme del presente decreto si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Art. 136 – Porti e aeroporti

(art. 12 dir. 25)

1. Le norme del presente decreto si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Art. 137 – Servizi postali

(art. 13 dir. 25)

1. Le norme del presente decreto si applicano alle attività relative alla prestazione di:

a) servizi postali;

b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all'articolo 7 non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal comma 2, lettera b), del presente articolo.

2. Ai fini del presente decreto e fatta salva la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si intende per:

a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67 ICE, sia quelli che ne sono esclusi;

c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

1. servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta;

2. servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

Art. 138 – Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi (riprende interamente direttiva)

(art. 14 dir. 25)

1. Il presente-decreto si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

a) estrazione di petrolio o di gas;

b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 139 – Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

(art. 43 dir. 25)

I. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice I dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, gli enti aggiudicatori di cui all'art. 2, lett. e), punto 1.1, accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente decreto.

Art. 140 – Scelta delle procedure

(art. 44 dir. 25)

1. Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori ricorrono a procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in conformità alle disposizioni di cui alla presente parte. Gli enti aggiudicatari possono altresì ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione in conformità alle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, le procedure di affidamento di cui alla presente parte, sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal presente decreto.

3. La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 153 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 154 (se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;

c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 155.

Nel caso di cui al presente comma, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un invito a confermare interesse, conformemente all'articolo 160.

4. Gli enti aggiudicatari possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all'articolo 144.

Art. 141 – Procedura aperta

(art. 45 dir. 25)

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui gli enti aggiudicatari abbiano pubblicato un avviso periodico indicativo che non è stato esso stesso usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, comma I, secondo periodo, può essere ridotto a quindici giorni, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso periodico indicativo contiene, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XIV, parte II, sezione I A, tutte le informazioni richieste nell'allegato XIV, parte II, sezione B, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso;

b) l'avviso periodico indicativo è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti al comma I, secondo periodo, non possono essere rispettati, l'ente aggiudicatore può fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data trasmissione del bando di gara.

4. Il termine per la presentazione delle offerte di cui al comma 4 può essere ridotto di cinque giorni quando l'ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 33, commi 1,6 e 8.

Art. 142 – Procedura ristretta

(art. 46 dir. 25)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione....., fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara o, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

3. A seguito della valutazione da parte degli enti aggiudicatari delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati potranno presentare un'offerta. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 164.

4. Il termine minimo per la presentazione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. I termini sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 141, commi da 2 a

5. Gli enti aggiudicatori, possono fissare il termine per la presentazione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 143 – Procedura negoziata con previa indizione di gara

(art. 47 dir. 25)

1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso

periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

3. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell'articolo 164.

4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 144 – Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara

(art. 50 dir. 25; letto q, punto 1 legge delega)

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell'articolo 164, comma 1 (Criteri di selezione qualitativa), o dell'articolo 167, comma 1 (Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla 2014/24/UE), o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 164 (Criteri di selezione qualitativa), o dell'articolo 167 (Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione); Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell'articolo 164, comma I, o dell'articolo 97 (art. 57 della direttiva 24) o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 164 o dell'articolo 97;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un detentore nato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

l) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, emergenze di protezione civile, nonché in casi di interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatari hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto

aggiudicato secondo una procedura dell'articolo 140 (Scelta delle procedure), Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano gli articoli 10 (soglie di rilevanza comunitaria) 11 (Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi.

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato:

i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;

j) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente decreto ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.

CAPO II – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

SEZIONE

PREPARAZIONE

Art. 145 – Consultazioni preliminari di mercato

(art. 58 dir. 25)

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, gli enti aggiudicatori possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori possono sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto, o da parte di autorità indipendenti. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza

Art. 146 – Partecipazione precedente di candidati o offerenti

(art. 59 dir. 25)

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all'ente aggiudicatore, ai sensi dell'articolo 145 o anche al di fuori dall'ambito di applicazione di detta disposizione, o detto operatore economico abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'ente aggiudicatore adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.

2. Le misure che l'ente aggiudicatore adotta ai sensi del comma 1, comprendono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.

3. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.

4. Prima di procedere all'eventuale esclusione, i candidati o gli offerenti possono fornire la prova che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce un elemento in grado di falsare la concorrenza.

5. Le misure adottate dall'ente aggiudicatore sono documentate nella relazione unica prevista ai sensi dell'articolo 174.

Art. 147 – Specifiche tecniche

(art. 60 dir. 25)

(attuale codice d.lgs 163: art 68 per settori ordinari, esteso ai setto speciali con art 206)

1. Le specifiche tecniche definite al punto dell'allegato figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono

inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

2. Le specifiche tecniche possono altresì indicare se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione, o, per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 10, con ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare nazionale, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Gli enti aggiudicatori pongono particolare cura nell'informare e nello spiegare nei particolari agli operatori candidati le specifiche tecniche che figurano nei documenti di gara.

5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatari di aggiudicare l'appalto; b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con delle prestazioni o con detti requisiti funzionali; d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente»,

7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 84, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

8. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 149, che i

lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'ente aggiudicatore.

Art. 148 – Etichettature

(art. 61 dir. 25)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all'oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto; b) i requisiti per l'etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate; e) i requisiti per l'etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l'etichettatura equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all'operatore economico stesso, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c) d) ed e), ma stabilisce anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non esigono l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e idonee a definire le caratteristiche dell'oggetto stesso.

Art. 149 – Relazioni di prova, certificazione ed altri mezzi di prova

(art. 62 dir. 25)

1. Gli enti aggiudicatori possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità. Gli enti aggiudicatori che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Gli enti aggiudicatori accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso a tali certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o la possibilità di attenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell'operatore economico interessato e purché l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma degli articoli 147, comma 8 e 148 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 16. Lo

scambio delle informazioni avviene nel rispetto del principio di reciprocità e delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Art. 150 – Comunicazione delle specifiche tecniche

(art. 63 dir. 25; art. 13, co. 7-bis, d.lgs. n. 163/2006)

1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatari mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.
2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3 (Regole applicabili alle comunicazioni), o qualora gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono ai sensi dell'articolo 31, comma 7 (Accesso agli atti e riservatezza)
3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.
4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentarli conformemente all'articolo 147, comma 6 (Specifiche tecniche), all'articolo 148 (Etichettature) e al presente articolo, commi 1, 2.

Art.151 – Suddivisione degli appalti in lotti

(art. 65 dir. 25)

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, gli enti aggiudicatari, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividono gli appalti in lotti funzionali. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nei documenti di gara o nella relazione unica di cui agli articoli 113 e 174. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le micro, piccole e medie imprese. E' fatto divieto agli enti aggiudicatori di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.
2. Gli enti aggiudicatari indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indicazione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
3. Gli enti aggiudicatori possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Gli enti aggiudicatari indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo~
4. Gli enti aggiudicatari possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.

Art. 152 – Fissazione di termini

(art. 66 dir. 25)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 45 a 49 negli articoli 32 (Dialogo competitivo) e negli articoli da 140 a 144.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte, che devono essere superiori ai termini minimi stabiliti agli articoli 33 (Dialogo competitivo) e agli articoli da 136 a 139, sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici in questione possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte.

3. Gli enti aggiudicatari prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

- a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell'articolo 141, comma 3 (Procedura aperta), il termine è di quattro giorni;
- b) qualora siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, gli enti aggiudicatari non sono tenuti a prorogare le scadenze.

SEZIONE II – PUBBLICITÀ

Art. 153 – Avviso periodico indicativo

(art. 67 dir. 25)

1. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato IV, parte II, sezione A sono pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti superiori alla soglia di cui all'articolo 10, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea a tal fine gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato nell'allegato V, punto 2, lettere b) e punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione C.

2. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
- c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A, le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione B;
- d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse.

3. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 158. Il periodo coperto dall'avviso può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di cui all'articolo 176, comma 1, lettera b) può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.

Art. 154 – Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

(art. 68 dir. 25)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi a norma dell'articolo 163. Tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato , indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

2. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

2. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di validità del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 10, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

- a) se il periodo di validità viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;
- b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 156 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

Art. 155 Bandi di gara

(art. 69 dir. 25)

1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XIV, parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 157.

Art. 156 – Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

(art. 70 dir. 25)

1. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatari inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato V ed è pubblicato conformemente all'articolo 157.
2. Se la gara per l'appalto in questione è stata indetta mediante un avviso periodico indicativo e se l'ente aggiudicatore ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso periodico indicativo, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità dell'articolo 46, gli enti aggiudicatari sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione per ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
4. Gli enti aggiudicatari inviano un avviso di aggiudicazione al più tardi entro trenta giorni a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto aggiudicato sulla base di un sistema dinamico di acquisizione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Alcune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro diffusione possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.
6. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:
 - a) all'indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 141 ; oppure
 - b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.
7. Le informazioni fornite a titolo dell'allegato ... e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato ... e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato ... per motivi statistici.

Art. 157 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

(art. 71 dir. 25)

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 153 a 156 contenenti le informazioni indicate negli allegati ... e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche sono redatti conformemente a quelli redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalità di cui al comma I sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione.
3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti

italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia testo dell'avviso o degli inviti deve indicare l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 33, gli enti aggiudicatori possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica conformemente al presente articolo, comma 2. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all'articolo 141 comma 3, e quando il termine è fissato di concerto ai sensi dell'articolo 142, comma 5, o dell'articolo 143 comma 4.

3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 31 comma 2, queste indicano nell'avviso o nell'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nei documenti di gara, quali misure richiedono al fine di proteggere la natura confidenziale delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all'articolo 141 comma 3, e quando il termine è fissato di concerto ai sensi dell'articolo 142, comma 5, o dell'articolo 143 comma 4.

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell'articolo 141 comma 3, il termine è di quattro giorni.

Art. 160 – Inviti ai candidati

(art. 74 dir. 25)

1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità gli enti aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo 159 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo.

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

Art. 161 – Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

(art. 75 dir. 25)

1. Gli enti aggiudicatori, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente decreto, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Su richiesta del candidato od offerente interessato, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

a) a ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;

b) a ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 147, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

c) a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;

d) a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

3.. Gli enti aggiudicatari possono motivatamente non divulgare talune informazioni indicate ai commi 1 e 2 relative all'aggiudicazione dell'appalto, o alla conclusione dell'accordo quadro o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l'applicazione della legge o sia contraria all'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico pubblico o privato oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un termine di sei mesi. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

5. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 163.

6. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 163. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

7. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi;

c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

8. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. La comunicazione contiene l'indirizzo internet dell'area riservata nel profilo di committente nel quale sono disponibili i documenti di gara e le credenziali di accesso. Le comunicazioni di cui al comma 4, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli affidamenti diretti.

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di accesso agli atti del procedimento di cui al presente articolo e le ulteriori modalità di comunicazione.

SEZIONE III – SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Art. 162 – Principi generali

(art. 76 dir. 25)

1. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:

- a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 164 o dell'articolo 167. escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;
- b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 164 e 167;
- c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 164 il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) del presente comma.
2. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:
- a) qualificano gli operatori economici conformemente all'articolo 163;
- b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del comma I che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l'innovazione.
3. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non:
- a) impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
- b) esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.
4. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all'articolo 98 ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalità di cui all'articolo 98 commi 3 e 4.
5. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 169 e 171.
6. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all'articolo 25.
7. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 97 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice

Art.163 – Sistemi di qualificazione

(art. 77 dir. 25)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
2. Il sistema di cui al comma I può comprendere vari stadi di qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinando le modalità di iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema. Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli da 147 a 149. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.
3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi disponibili, a richiesta, e comunicati agli operatori economici interessati. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 167.
6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione di cui al comma I, gli enti

aggiudicatari osservano:

a) l'articolo 154, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;

b) l'articolo 161, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione.

7. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

8. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all'aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione già ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.

Art.164 – Criteri di selezione qualitativa

(art. 78 dir. 25)

1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.

2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, essi possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano all'ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

3. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 165.

Art. 165 Avvalimento (art. 79 dir. 25)

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 28, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativi di cui all'articolo 164, necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, Parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra alla stazione appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari, presentando l'impegno assunto da detti soggetti a tal fine. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 97, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia.

2. L'ente aggiudicatore verifica, conformemente agli articoli 100, 101 e 102, se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 97. L'ente aggiudicatore impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'ente aggiudicatore può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione dell'appalto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 28, comma I, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

3. Se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti in procedure aperte, ristrette o negoziate, in dialoghi competitivi oppure in partenariati per l'innovazione comportano

requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario e per un particolare contratto, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 28, comma 1, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi di cui all'articolo 164, che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. E' esclusa la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata.

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. Il contratto di avvalimento indica nel dettaglio le risorse e le attrezzature messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara.

10. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. La stazione appaltante tramette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Art. 166 – Disciplina speciale del subappalto

(Art. 88 dir. 25)

1. Ai contratti di subappalto di cui alla presente parte si applica l'articolo 238 del presente Decreto.

Art. 167 – Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

(art. 80 dir. 25)

1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all'articolo 97 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 97 alle condizioni stabilite in detto articolo.

2. I criteri e le norme di cui al comma 1 del presente articolo possono comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 99 alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto articolo.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano gli articoli dal 100 al 102.

Art. 168 – Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

(art. 81 dir. 25)

1. Gli enti aggiudicatari si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle scritte di norme europee o nazionali in materia, certificati da organismi accreditati, qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per i disabili. Gli enti aggiudicatari riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri e ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non abbiano avuto la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che questi dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richiesta.

2. Se gli enti aggiudicatari richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a determinati sistemi o norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Essi riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri stati membri. Qualora gli operatori economici dimostrino di non avere avuto accesso a tali certificati o di non avere avuto la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l'ente aggiudicatore accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema di gestione ambientale.

3. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 169 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

(art. 82 dir. 25)

1. I criteri di aggiudicazione non hanno l'effetto di conferire all'ente aggiudicatore una libertà di scelta illimitata, garantiscono una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il soddisfacimento dei medesimi criteri. Gli enti aggiudicatari, nei casi di incertezza, verificano efficacemente l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fissano il prezzo di determinate forniture o la remunerazione di taluni servizi, gli enti aggiudicatari nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, esclusivamente per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, e alle seguenti condizioni:

a) contratti relativi a lavori di manutenzione ordinaria, a lavori di manutenzione straordinaria, a lavori di non rilevante complessità tecnica, a lavori ripetitivi, con esclusione delle opere di nuova realizzazione;

b) contratti relativi a servizi caratterizzati da bassa complessità di esecuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 2;

c) contratti relativi a forniture caratterizzate da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico e per quelle che presentano aspetti innovativi.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 26, comma 2 del presente decreto;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, è escluso il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.

4. Le stazioni appaltanti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 ne danno adeguata motivazione, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

5. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, sulla base di un'analisi costo/efficacia, facendo riferimento al costo del ciclo di vita di cui all'articolo 170, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

Tali criteri possono comprendere:

- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;
- b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; o
- c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, procedura di consegna e termine di consegna o di esecuzione, impegno in materia di pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento.

6. L'elemento relativo al costo può, inoltre, assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

7. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti:

- a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi; o
- b) in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

8. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

9. Gli enti aggiudicatari, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onori, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, gli enti aggiudicatari utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa

10. Nei casi in cui sia consentito, ai sensi del presente articolo, il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando di gara stabilisce:

- a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
- c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro

ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

12. Gli enti aggiudicatari possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta, in conformità a quanto previsto all'articolo 26, nel caso di previsione di clausole sociali, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le micro, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.

14. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti:

- a) i criteri di valutazione dell'offerta ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5, nonché le modalità per la relativa indicazione nei bandi di gara, nel documento descrittivo o nel capitolato d'oneri;
- b) le metodologie per attuare la ponderazione di cui al secondo periodo del comma 8;
- c) gli schemi per la redazione dei verbali di gara.

Art. 170 – Calcolo dei costi del ciclo di vita

(art. 83 dir. 25)

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall'ente aggiudicatore o da altri utenti, quali:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che l'ente aggiudicatore impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un'applicazione ripetuta o continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori economici;
- b) è accessibile a tutte le parti interessate;
- c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, senza pregiudizio diretto o indiretto nei confronti degli operatori economici di altri Stati membri, di Paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali ratificati dall'Italia.

3. L'allegato XVIII al presente decreto contiene l'elenco degli atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita. Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita.

Art. 171 – Offerte anormalmente basse (art. 84 dir. 25)

1. Gli operatori economici sono obbligati a fornire, su richiesta dell'ente aggiudicatore, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, anormalmente basse. Le stazioni appaltanti adottano le opportune misure per non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell'anomalia anche prevedendo un sorteggio in sede di gara del metodo di determinazione dell'anomalia.

2. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- d) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 25, comma 3;
- e) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 238;
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

3. L'ente aggiudicatore valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Esso può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all'articolo 25, comma 3.

4. L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Quando l'ente aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione europea.

5. La Cabina di regia, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al comma 2.

Art. 172 – Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi

(art. 85 dir. 25)

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l'Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (VE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del presente comma, secondo paragrafo, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 166, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del presente comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio della presente decreto.

Art. 173 – Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, forniture e di servizi

(art. 86 dir. 25)

1. La Cabina di regia informa, su segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Commissione europea di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato X.
2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.

Art. 174 – Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

(art. 100, dir. 25)

1. Gli enti aggiudicatari conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal presente decreto e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti quanto segue:

- a. la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
- b. il ricorso a procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo 144;
- c. la mancata applicazione dei capi da II a IV del titolo I e la parte VI del presente decreto in virtù delle deroghe ivi previste;
- d. se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.

2. Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 156 o dell'articolo 176, comma 2, contiene le informazioni richieste al presente comma, gli enti aggiudicatari possono fare riferimento a tale avviso.

3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione sc previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia per l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.

TITOLO III – PARTICOLARI REGIMI DI APPALTI

CAPO I – SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI

Art. 175 – Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici

(art. 91 dir. 25)

Art. 176 – Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

(art. 92 dir. 25)

Art. 177 – Principi per l'aggiudicazione degli appalti

(art. 93 dir. 25)

Art. 178 – Appalti riservati per alcuni servizi

(art. 94 dir. 25)

CAPO II – REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Art. 179 – Ambito di applicazione

(art. 95 dir. 25)

Art. 180 – Avvisi

(art. 96 dir. 25)

1. Gli enti aggiudicatari che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 144, lettera j, ciò è indicato nell'avviso di concorso. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano altresì un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 90 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.

2. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. L'avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato, nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione per gli affidamenti di cui al comma 1 e con linee guida di cui all'articolo I comma 5 della legge ... L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo.

4. Si applicano i termini e le disposizioni di cui alla Parte II Titolo I Capo II Sezione II.

5. Le linee guida di cui al comma 3 stabiliscono altresì le modalità di comunicazioni, scambi e archiviazione di informazioni in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza nonché le regole da applicarsi ai dispositivi di ricezione elettronica

Art. 181 – Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

(art. 97 dir. 25)

Art. 182 – Concorso unico di progettazione

Art. 183 Decisioni della commissione giudicatrice

(art. 98 dir. 25)

1. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

2. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

In particolare:

a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;

b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;

c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;

d) assume le decisioni anche a maggioranza;

e) redige i verbali delle singole riunioni;

f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;

g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante

3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

PARTE IV

LAVORI RELATIVI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

TITOLO I INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art.184 – Oggetto disciplina comune applicabile (inserire anche definizione rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi e le norme di coordinamento)

Art.185 – Attività del Ministero delle infrastrutture e trasporti

Art.186 – Progettazione

Art.187 – progetto preliminare. Procedura di impatto ambientale e localizzazione

Art.188 – Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera

Art.189 – Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti

Art.190 – Conferenza dei servizi e approvazione del progetto preliminare

Art.191 – varianti

Art.192 – Approvazione unica del progetto preliminare

Art.193 – Interferenze

Art.194 – Risoluzione delle interferenza

Art. 195 – La società pubblica di progetto

Art. 196 – Modalità di realizzazione

Art.197 – Concessioni relative a infrastrutture

Art.198 – Promotore e finanza di progetto

Art.199 – Affidamento a contraente generale (art.176 d.lgs 1963/2006)

Art.200 – Procedure di aggiudicazione (art.177 d.lgs 1963/2006)

Art.201 – Collaudo (art.178 d.lgs 1963/2006)

Art.202 – Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico

Art.203 – Disciplina regolamentare

TITOLO II – PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIETALE DELLE GRANDI OPERE

Art.204 – Campo di applicazione

Art.205 – Procedure

Art.206 – Contenuto della valutazione di impatto ambientale

Art.207 – Compiti della Commissione speciale VIA

TITOLO III – QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

Art.208 – Istituzione del sistema di qualificazione –classifiche (art.186 d.lgs.163/2006)

Art.209 – Requisiti per le iscrizioni (art.187 d.lgs.163/2006)

Art.210 – Requisiti di ordine generale (art.188 d.lgs.163/2006)

Art.211 – Requisiti di ordine speciale (art.189 d.lgs.163/2006)

Art.212 – Consorzi stabili e consorzi di cooperative (art.190 d.lgs.163/2006)

Art.213 – Norme di partecipazione alla gara (art.191 d.lgs.163/2006)

Art.214 – gestione del sistema di qualificazione (art.192 d.lgs.163/2006)

Art.215 – Obbligo di comunicazione

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art.216 – Interventi per lo sviluppo infrastrutturale

PARTE V – CONTRATTI DI CONCESSIONE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE

Art. 217 – Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

(art. 2 dir. 23)

1. I soggetti di cui al comma 1 possono decidere di espletare i propri compiti di interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli ad operatori economici esterni.

Art. 218 – Durata delle concessioni

(art. 5 e art. 18 dir. 23)

Art. 219 – Servizi sociali e altri servizi specifici

(art. 19 dir. 23)

Art. 220 – Attività di supporto alle stazioni appaltanti

(lett. ss) legge delega)

TITOLO II – NORME SULL'AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 221 – Principi generali

(art. 30 dir. 23)

Art. 222 – Studi di fattibilità

(lett. tt) legge delega)

Art. 223 – Informazioni da inserire nei bandi di concessione

(art. 31 dir. 23; all. V dir. 23)

Art. 224 – Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

(art. 32 dir. 23)

Art. 225 – Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

(art. 33 dir. 23)

Art. 226 – Disponibilità elettronica dei documenti di gara

(art. 34 dir. 23)

CAPO II – GARANZIE PROCEDURALI

Art. 227 – Requisiti tecnici e funzionali

(art. 36 dir. 23)

Art. 228 – Garanzie procedurali

(art. 37 dir. 23)

Art. 229 – Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

(art. 38 dir. 23)

Art. 230 – Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di presentazione delle offerte

(art. 39 dir. 23)

Art. 231 – Comunicazione ai candidati e agli offerenti

(art. 40 dir. 23)

Art. 232 – Criteri di aggiudicazione

(art. 41 dir. 23)

Art. 233 – Affidamenti dei concessionari

(lett. iii) legge delega)

Art. 234 – Condizioni di esecuzione dell'appalto

(Art. 70 direttiva 241/014; Art. 87 direttiva 25/2014, Articolo 81 Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163, Articolo 1 comma 1 lett. p), lett. II), lett. ddd)

1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 109 del presente Codice e indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all'innovazione, nonché di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione.

Art. 234/bis – Adeguamento prezzi, termini di adempimento, penali

(An. 72 direttiva 24/2014; Art. 43 direttiva 25/2014, Articolo 115, 133 Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163, Articolo J comma I lett. u)

1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture devono contenere la clausola per la revisione periodica del prezzo sulla base dei costi standardizzati fissati per tipo di servizio e di fornitura.

2. L'osservatorio provvede alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura.

3. Per i lavori pubblici, in deroga all'articolo 1664, primo comma, del codice civile, non si procede alla revisione dei prezzi e si applica il prezzo chiuso, così come determinato con decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Nei medesimi decreti sono stabilite le eventuali percentuali di variazione da applicare al prezzo chiuso e le modalità con cui le stazioni appaltanti possono procedere alle compensazioni di cui al comma 4.

4. Le stazioni appaltanti possono procedere a compensazioni nel piano economico e finanziario qualora, per circostanze eccezionali, il prezzo di singoli materiali da costruzione per tipo di lavoro subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto a quello rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e posto a base del piano economico e finanziario. Le eventuali variazioni, comunque non superiori all'1 per cento dell'importo totale del contratto, se in aumento, sono finanziate con le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Nel caso di contratti misti di lavori e servizi le percentuali sono calcolate con riferimento al solo importo dei lavori.

5. I prezziari dei materiali da costruzione più significativi sono determinati e aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture, sentite le regioni interessate, con riferimento ai costi standardizzati annuali nei modi e nei termini stabiliti nei decreti di cui al comma 3.

7. Nel caso l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato emesso il certificato di pagamento raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale l'operatore economico può agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa può promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

8. È vietata la corresponsione anticipata del prezzo. Se previsto nei documenti di gara e nell'avviso di indizione della gara, nel caso in cui l'avvio delle attività comporti un investimento iniziale pari o superiore al 20 per cento dell'importo contrattuale, le stazioni appaltanti possono derogare al divieto di anticipazione del prezzo e possono procedere, su richiesta, alla corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione non superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale. Il pagamento dell'anticipazione è subordinato alla verifica dell'effettivo inizio delle attività e, nel caso di appalto di lavori, al rispetto del cronoprogramma. L'anticipo è recuperato al primo pagamento.

9. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Il valore della penale è fissato nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10%, l'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale è facoltà della stazione appaltante riconoscere all'esecutore un premio per ogni giorno di anticipo.

Art. 234-ter – Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 234/quarter – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti -pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. E' vietata la cessione del contratto

Art. 235 – Soggetti delle stazioni appaltanti

(Articolo 10, 119, 130, 131 Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163, articolo 9, 10, 144, 148, 149, 150, 300, 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Articolo 1 comma 1 lett. II), lett. mm) legge delega)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2 Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere. Con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono specificati i compiti attribuiti al direttore dei lavori, al direttore operativo e agli ispettori di cantiere.

3 Per l'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture le stazioni appaltanti attribuiscono di norma al responsabile unico del procedimento anche la funzione di direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di carenza in organico di personale accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la stazione appaltante può affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l'affidamento dei servizi.

5. La stazione appaltante determina le modalità e i termini di verifica in corso di esecuzione sulle attività di vigilanza svolte dal responsabile del procedimento, dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori, dal coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché dal collaudatore per accertare il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

6. Per il mancato adempimento delle attività affidate ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 21.

Art. 235/ter – Sicurezza dei lavoratori nella esecuzione del contratto e relativi controlli

(Articolo 131 Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163, Articolo 1 comma 1 letto II), lett. mm) legge delega 2016 n ...)

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 ovvero il piano di sicurezza sostitutivo o il piano di sicurezza e coordinamento non sia previsto, nonché il piano operativo di sicurezza costituiscono, a pena di nullità, parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Con decreto del MIT, di concerto con il Ministero del lavoro sono stabilite le violazioni della sicurezza che determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante.

2. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, II e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

5. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

Art. 236 – Controlli sull'esecuzione e collaudo

(Articolo 141 Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163, articolo 215, 312 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Articolo 1 comma 1 lett. II), lett. nn)

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, secondo il piano dei controlli di cui all'articolo 21.

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni: obiettivi e caratteristiche

tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo IO il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità sono sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato da su richiesta del responsabile unico del procedimento alla stazione appaltante.

2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dalle linee guida di cui all'articolo 234, comma 2, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

5. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma I le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui al comma 10 dell'articolo 85. Per i lavori il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 21, comma 9

6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 10 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo IO ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

7. Per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati. (da esplicitare gli specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità di cui alla legge delega). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo e di nomina.

Art. 237 – Garanzie per l'esecuzione

(lett. qq) legge delega)

Art. 238 – Subappalto

(Art. 71 dir. 24; Art. 88 dir. 25; Art. 42 dir. 23;lett. m) legge delega)

(Articolo 71 direttiva 24/2014; Articolo 88 direttiva 25/2014, Articolo 42 direttiva 23/2014 Articolo 118 Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163, articolo 170 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Articolo 1 comma 1 lett. rrr))

1. Gli operatori economici indicano in sede di offerta sia le parti del contratto intendono subappaltare, sia una tema di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto. Le prestazioni subappaltabili non possono superare il trenta per cento. Per i lavori, fermo restando il limite complessivo del trenta per cento, non può la lavorazione prevalente è subappaltabile nella misura del trenta per cento. Per i servizi e le forniture, la percentuale subappaltabile del trenta per cento è riferita all'importo complessivo a base di gara o di affidamento.
2. La stazione appaltante, per consentire all'operatore economico di dichiarare le parti del contratto che intende subappaltare, indica nei documenti e negli atti di gara o di affidamento tutte le lavorazioni, i servizi e le forniture con il relativo importo la cui sommatoria determina l'importo complessivo a base di gara o di affidamento.
3. Il concorrente dimostra l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui agli articoli 97 e 167.
4. E' vietato il ricorso dei subappaltatori e fornitori indicati dal contraente principale alla stazione appaltante ad ulteriori subappaltatori e subfornitori. Alle comunicazioni e informazioni rese dal contraente principale alla stazione appaltante, sono allegati le autodichiarazioni dei subappaltatori che attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 comma 1.
6. Quanto stabilito dal presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità del contraente principale nei confronti della stazione appaltante. Il subappaltatore è obbligato solidalmente con il contraente principale nei confronti della stazione appaltante per il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti nel diritto comunitario, dal diritto nazionale e da contratti collettivi
7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
 - a) i lavori, i servizi e le forniture per le quali l'operatore economico è obbligato a indicare, in sede di offerta, una tema di soggetti oltre la volontà di subappaltare, con particolare riguardo a lavori di non particolare complessità e a servizi e forniture di tipo standard, nonché a settori nei quali, anche dalle risultanze dei sistemi di qualificazione, risulti attivo un ampio numero di operatori.
 - b) le modalità della sostituzione di cui al comma 3;
 - c) l'individuazione delle fattispecie nelle quali piccole imprese e microimprese subappaltatrici possono accedere al pagamento diretto da parte dell'appaltatore, l'individuazione delle soglie dimensionali per identificare piccole imprese e microimprese, nonché le procedure da adottare per consentire al contraente principale di verificare tali pagamenti con riferimento alle prestazioni rese e ai patti contrattuali.
8. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore di lavori o anche su richiesta del subappaltatore
9. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.

Art. 239 – Variazioni contrattuali e disciplina delle varianti in corso d'opera

vedi articolo 240

Art. 240 – (Modifica di contratti durante il periodo di validità)

(Art. 72 dir. 24; Art. 89 dir. 25; Art. 43 dir. 23; letto cc) legge delega)

(codice d.lgs 163: art 132)

COMPRENDE ANCHE ARTICOLO 239

1. I contratti di appalto e di concessione e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto o comunque di aggiudicazione a norma del presente decreto nei casi seguenti:
 - a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto, dell'accordo quadro o della concessione;
 - b) per lavori e servizi, nonché, nel caso di appalti nei settori ordinari e speciali, di forniture, supplementari da parte del contraente o concessionario originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto

o nella concessione iniziale, ove un cambiamento del contraente o del concessionario produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari e le concessioni:

i. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto o della concessione iniziale; e

ii. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari e le concessioni dal comma 7:

i. la necessità di modifica è dettata da circostanze imprevedibili e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, come attestato dal RUP, che se ne assume la responsabilità. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari

ii. la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente o concessionario sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

i. una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

ii. all'aggiudicatario o concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente decreto;

iii. nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stesso si assuma gli obblighi del contraente o del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche

2. I contratti e le concessioni possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la

realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura d'appalto o di aggiudicazione di concessione a norma del presente decreto, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori : a) le soglie fissate all'articolo 10; b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale o del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto, dell'accordo quadro o della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 3 e 7 il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto o la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione il valore aggiornato è calcolato sulla base del tasso di inflazione effettivamente registrato dalla data della stipula.

5. Una modifica di un contratto, di un accordo quadro o di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto, dell'accordo quadro o della concessione rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto o di aggiudicazione iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto, dell'accordo quadro o della concessione a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, nell'accordo quadro o nella concessione iniziale;

- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, dell'accordo quadro o della concessione;
- d) se un nuovo contraente o concessionario sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

4. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato V, parte G, ed è pubblicato conformemente all'articolo 91 per i settori ordinari, all'articolo 157 per i settori speciali e all'articolo 225 per le concessioni

6. Una nuova procedura d'appalto o di concessione in conformità del presente decreto è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico, di un accordo quadro o di una concessione durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) per concessioni aggiudicate allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui... (all'allegato II dir 23) la concessione può essere modificata se l'eventuale aumento di valore non è superiore al 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente decreto.

8. Il RUP comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Anac irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Anac pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 3. Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali .

Art. 241 – Risoluzione dei contratti

(Art. 73 dir. 24; art. 90 dir. 25; art. 44 dir. 23) (Codice d.lgs 163: art 135 e 136)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso o di porre termine alla concessione in vigenza della stessa, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto o la concessione ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 240 ovvero una nuova procedura di aggiudicazione della concessione ai sensi del medesimo articolo;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 240, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 240, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 240, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);

c) le riserve iscritte dall'appaltatore superano il 15% dell'importo contrattuale

d) l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 97, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 229, comma 3 per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto

riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 167, comma 1, secondo e terzo periodo;

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dal presente decreto come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE

f). la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, che lo Stato italiano non ha adempiuto a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore soggetto al diritto italiano ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dal presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio e anche di frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

3. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

4. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

5. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

6. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

7. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

8. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. 9. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Art.241-bis – Provvedimenti e obblighi in seguito alla risoluzione del contratto

(Art.138 e 139 d lgs 163)

1. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

2. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

3. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì

accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è detenni nato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista

5. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 237, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni dall'articolo 242, comma 1.

Art. 241-ter – Recesso

(art.134 del dlgs 163)

1. La stazione appaltante recede dal contratto nei casi di cui all' articolo II, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252, nonché il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma I sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili e li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 241-quater – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

(art.140 del dlgs 163)

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 241 ovvero ancora di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo II, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. L'ANAC determina i casi in cui: a) il curatore del fallimento, quando è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita; b) l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa stessa;

Art. 242 (Risoluzione stragiudiziale delle controversie)

(lett. aaa) delega)

(lett. pp) delega) (rielaborazione art. da 239 a 243 dell'attuale codice)

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e ai sensi dei commi 2, 3 e 4

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, ovvero di 200.000 in caso di lavori pubblici, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

5. Per gli appalti nei settori ordinari e speciali, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare per un importo compreso tra il 5 e il 15 % dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10 ai fini del raggiungimento di un accordo bonario.

6. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 5, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

7. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 5, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

8. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

9. Il responsabile del procedimento, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dall'organo di collaudo, può chiedere alla Camera arbitrale l'assistenza di un esperto con i requisiti di cui all'articolo 242-bis, comma 5. A tale scopo la Camera arbitrale trasmette una lista di 5 esperti nell'ambito dei quali il responsabile del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono di intesa l'esperto da incaricare: in caso di mancato accordo l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale.

10. Il responsabile del procedimento verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate e alla presenza dell'esperto, effettua con l'esperto eventuali ulteriori audizioni, istruisce con l'esperto la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e quindi formula, con l'assistenza dell'esperto, una proposta di accordo bonario, sottoscritta anche dall'esperto, che viene trasmessa al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata da quest'ultimo entro 45 giorni dal ricevimento della proposta, l'accordo bonario è realizzato e viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti e dall'esperto. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 242-bis – Arbitrato

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 242, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, Senza preventiva autorizzazione, sono nulli.

2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può

ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

È vietato in ogni caso il compromesso.

3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.

4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

5. Il presidente del collegio arbitrale è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 242-ter, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 242-ter, comma 2, in possesso di requisiti di indipendenza e di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Non possono comunque essere nominati coloro ai quali si applicherebbe la riconsiliazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile, ovvero coloro i quali nell'ultimo triennio abbiano

a) esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico.

b) compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse, anche ai sensi dell'articolo 242. Non possono essere nominati arbitri i magistrati amministrativi che nel triennio precedente abbiano trattato ricorsi presentati da una delle parti

6. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 determina la nullità del lodo.

7. Al fine della nomina del presidente del collegio la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmesse alla Camera arbitrale Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 242-ter, comma II.

8. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio (?); se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

9. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

10. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici.

11. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.

12. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

13. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di

sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.

14. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del MIT. Fino all'emanazione del decreto del MIT, i compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti/deliberazioni di cui al primo periodo. L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.

15. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

16. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

17. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Anac.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.

19. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art 242-ter. – Camera arbitrale e albo degli arbitri

1. Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dal presente articolo.

2. La Camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

3. Sono organi della Camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.

4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Anac fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Anac sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 10.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.

6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso III materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e (all'Osservatorio? o alla cabina di regia?). Per l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Anac sono disciplinate le relative modalità di acquisizione.

7. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;

d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

8, La Camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 7, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.

9, I soggetti di cui al comma 7, lettere a) b), c), e d), nonché al comma 8 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, Non possono comunque essere iscritti all'albo i soggetti condannati in via definitiva ovvero anche solamente sottoposti a procedimento penale in corso per reati contro la pubblica amministrazione o per appartenenza o concorso esterno ad associazione di stampo mafioso

10. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte, né trattare ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato.

11. Per le ipotesi di cui all'articolo 242 -bis, comma 7, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i funzionari dell'Autorità, nonché i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni, Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.

12 La Camera arbitrale pubblica in un proprio sito l'elenco degli arbitrati in corso, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri

PARTE VII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, FINALI E TRANSITORIE ABROGAZIONI

Art. 245 – Norme di coordinamento

Art. 246 – Norme transitorie

Art. 247 – Regime transitorio in materia di concessioni autostradali

Art. 248 – Disposizioni abrogate

Art. 249 – Entrata in vigore